

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 gennaio 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 12.

Norme di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) ..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 13.

Realizzazione o recupero funzionale di strutture afferenti ad aree naturali protette e a Espace Mont Blanc ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1995, n. 14.

Interpretazione autentica della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni ..... Pag. 3

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1995, n. 20.

Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1995, n. 21.

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Passirano, in provincia di Brescia e relativa aggregazione al comune di Ospitaletto, in provincia di Brescia ..... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1995, n. 22.

Distacco di alcune porzioni di territorio dal comune di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Mediglia, in provincia di Milano. Distacco di alcune porzioni di territorio dal comune di Mediglia, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano ..... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1995, n. 23.

Distacco di una porzione di territorio dal comune di Lacchiarella, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Basiglio, in provincia di Milano e distacco di una porzione di territorio dal comune di Basiglio, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Lacchiarella, in provincia di Milano ..... Pag. 8

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 63.

Disciplina della attività di formazione e orientamento professionale ..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 64.

Norme di salvaguardia per la programmazione sanitaria regionale ..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 65.

Modifiche alle leggi regionali relative al sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po ed alle leggi regionali relative al Parco naturale della Rocca di Cavour e della Riserva naturale speciale del Torrente Orba ..... Pag. 16

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 30.

Fondo di garanzia e credito agevolato per le piccole e medie imprese ..... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 31.

Rifinanziamento della L.R. 11 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, concernente: interventi a favore dei pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare ..... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 32.

Norme per l'attuazione dei programmi operativi che usufruiscono del sostegno comunitario e misure dirette a favorire il pronto impiego delle relative risorse ..... Pag. 25

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 12.

**Norme di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 22 del 16 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto*

1. L'esercizio del commercio su area pubblica nella regione Valle d'Aosta è regolato dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche), dal suo regolamento di attuazione emanato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, nonché dalla presente legge.

Art. 2.

*Sommministrazione di alimenti e bevande effettuata da esercenti attività di commercio di generi alimentari*

1. I soggetti che sono subentrati nella gestione o nel possesso di un'autorizzazione relativa a generi alimentari fino al 7 agosto 1993, data di entrata in vigore del D.M. 248/1993, sono assimilati a coloro che erano titolari di analoga autorizzazione al 23 aprile 1991 e possono continuare tale tipo di attività purché provvisti dell'abilitazione al commercio, in relazione ai generi autorizzati, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).

Art. 3.

*Ampliamento merceologico*

1. Gli operatori già titolari di una autorizzazione per il commercio su area pubblica che intendano porre in vendita altri prodotti in aggiunta a quelli già autorizzati, devono chiedere l'autorizzazione corrispondente ed hanno diritto ad ottenerla purché in regola con le abilitazioni commerciali di cui alla legge 426/1971, per l'esercizio sui posteggi di cui sono assegnatari o in forma itinerante, in relazione alla tipologia dell'autorizzazione originaria.

Art. 4.

*Mercati stagionali*

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 112/1991 ottenute per conversione di cui all'art. 19 del D.M. 248/1993 con annotati solo posteggi stagionali che consentono l'esercizio dell'attività per un numero di giornate, nell'arco dell'anno, inferiore al numero delle giornate di attività possibili su un mercato annuale, cioè cinquantadue giornate, danno diritto, su domanda dell'interessato, al rilascio anche di un'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, della legge 112/1991.

Art. 5.

*Circolazione domenicale*

1. Gli operatori muniti di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggi assegnati su un mercato domenicale hanno facoltà di circolare sul territorio regionale per il percorso necessario allo svolgimento della loro attività, anche con automezzo di portata superiore ai 75 quintali.

Art. 6.

*Posteggi concomitanti*

1. Gli operatori già assegnatari alla data di entrata in vigore della legge 112/1991 di posteggi su mercati diversi aventi svolgimento nello stesso giorno della settimana hanno diritto a conservarli e ad utilizzarli anche contemporaneamente.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai subentranti.

Art. 7.

*Assegnazione di posteggi*

1. I posteggi saranno assegnati dalla Regione entro quindici giorni dalla comunicazione di vacanza del Comune interessato.

2. Le domande ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.M. 248/1993 dovranno essere presentate entro il 14 gennaio, 14 maggio, 14 settembre di ogni anno e, per ciascuna scadenza, sarà formata una graduatoria sulla base dell'ordine cronologico presentazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 9, del D.M. 248/1993. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano.

3. A parità di data di spedizione delle domande, la graduatoria sarà predisposta dando la priorità a chi è assegnatario di un numero inferiore di posteggi e, in caso ancora di parità, a chi ha iniziato prima l'attività. La data di inizio dell'attività è comprovata dall'iscrizione al registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa).

4. La graduatoria, con validità quadrimestrale, sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8.

*Tasse di concessione regionale*

1. In applicazione dell'articolo 1, lettera b) della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta) sono istituite, a decorrere dall'anno 1995, le seguenti tasse di concessione regionale:

Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo 1991, n. 112, articolo 2, comma 3 e 4):

tassa di rilascio: L. 150.000;

tassa di rinnovo annuale: L. 75.000.

2. La tassa per il rinnovo annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce.

3. L'obbligo del pagamento della tassa di concessione regionale insorge nel momento del rilascio di nuova autorizzazione. Per le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398 (Disciplina del commercio ambulante), convertite d'ufficio, la tassa annuale di concessione regionale è dovuta dall'anno successivo a quello in cui la Regione avrà provveduto alla conversione.

4. Le somme versate di cui al comma 1 saranno introitate su apposito capitolo da istituire nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 e per gli anni successivi «Tasse di concessione regionale per il rilascio ed il rinnovo di autorizzazioni per il commercio su area pubblica».

Art. 9.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 maggio 1995.

VIÉRIN

95R0918

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 13.

**Realizzazione o recupero funzionale di strutture afferenti ad aree naturali protette e a Espace Mont Blanc.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 22 del 16 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta interviene per realizzare o recuperare strutture di proprietà regionale relative alle aree naturali protette e all'Espace Mont Blanc. Tali strutture sono finalizzate sia alla necessità di funzionamento delle aree stesse (sede dell'ente di gestione, ricoveri per la sorveglianza, uffici) sia per attività di formazione e divulgazione.

Art. 2.

*Disposizioni finanziarie*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per il triennio 1995/1997 in annue lire 1.200.000.000, gravano sul capitolo n. 67385 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69340 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie) dei bilanci annuale e pluriennale della Regione per gli anni 1995 e 1995/1997.

3. A decorrere dal 1998 gli oneri saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 3.

*Variazioni di bilancio*

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 sono apportate, sia in termini di competenza che di cassa, le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69340 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» lire 1.200.000.000;

b) in aumento:

cap. 67385 «Spese per la realizzazione o il recupero funzionale di strutture afferenti ad aree naturali protette o a Espace Mont Blanc» lire 1.200.000.000.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 maggio 1995.

VIÉRIN

95R0919

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1995, n. 14.

**Interpretazione autentica della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 22 del 16 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'ambito delle associazioni di produttori agricoli di cui all'art. 6, comma 4 e all'art. 22, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni, sono comprese le forme associative in agricoltura legalmente costituite ai fini della gestione in comune di latterie turnarie e di forni frazionali.

Art. 2.

1. Le provvidenze concesse ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.R. 30/1984, e successive modificazioni, per la ricostruzione e sistemazione di fabbricati rurali sono riferibili anche a ricostruzioni e sistemazioni parziali del fabbricato, a condizione che venga garantita la salvaguardia globale della struttura e ferma restando, in ogni caso, la necessità che il fabbricato oggetto dell'intervento sia censito come rurale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 maggio 1995

VIÉRIN

95R0920

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1995, n. 20.

**Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 16 del 20 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina la programmazione e l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, come definiti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea».

2. Lo svolgimento dei servizi di cui al precedente comma è disciplinato dai regolamenti comunali aventi i contenuti essenziali di cui all'art. 5 della n. 21/92 e redatti sulla base delle disposizioni dettate dalla presente legge.

Art. 2.

*Criteri generali per lo svolgimento del servizio taxi*

1. Il servizio taxi deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

a) obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli enti locali interessati, in specie per le zone montane;

b) i veicoli devono essere dotati di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare. Per il periodo, individuato dai comuni, strettamente necessario all'adeguamento tecnico degli apparecchi tassametrici alla nuova struttura tariffaria, la nuova tariffa è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura. A richiesta è fatto obbligo di rilasciare attestato comprovante l'importo della corsa;

c) diritto di sosta e ricarica nelle località di arrivo comprese nelle aree sovracomunali di cui alla lettera a) e nelle zone di cui all'art. 8, senza ulteriori oneri aggiuntivi per l'utente per l'eventuale corsa di ritorno a vuoto, subordinatamente al varo di una struttura tariffaria multipla e/o progressiva con validità nelle aree e nelle zone medesime.

2. Sulla struttura tariffaria esprime parere la commissione consultiva regionale di cui all'art. 4, quarto comma, della legge n. 21/92.

Art. 3.

*Criteri generali per lo svolgimento del servizio di autonoleggio con conducente*

1. Il servizio di autonoleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale o dell'area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente;

b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla legge n. 21/92;

c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge n. 21/92.

Art. 4.

*Vigilanza sui servizi taxi ed autonoleggio con conducente*

1. La vigilanza sui servizi di cui agli articoli 2 e 3 è esercitata dal comune che ha rilasciato la licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.

Art. 5.

*Sanzioni*

1. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera a) dell'art. 2 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni della licenza per l'esercizio del servizio taxi. La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato la licenza, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'art. 4, quarto comma, della legge n. 21/92.

2. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio ai sensi del primo comma comporta la decadenza della licenza per l'esercizio del servizio taxi. La decadenza è dichiarata dal sindaco del comune che ha rilasciato la licenza.

3. Ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni e integrazioni, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, primo comma, comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nella misura ivi prevista. L'irrogazione della sanzione spetta al sindaco del comune che ha rilasciato la licenza.

4. La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'art. 4, quarto comma, della legge n. 21/92.

5. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, ai sensi del quarto comma, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La decadenza è dichiarata dal sindaco del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

6. Le disposizioni sanzionatorie di cui ai precedenti commi devono essere recepite nei regolamenti comunali.

Art. 6.

*Servizio taxi e noleggio con conducente mediante natanti*

1. Il servizio taxi può essere esercitato con natanti. In tal caso sono previste speciali aree di stazionamento presso pontili di attracco.

2. Per il servizio di noleggio con conducente mediante natante possono essere previsti, oltre alle rimesse, appositi pontili di attracco per lo stazionamento. In tal caso, per i natanti con attracco, possono applicarsi le tariffe dei taxi e il servizio, assimilato a quello dei taxi, è regolato dalla relativa disciplina.

Art. 7.

*Programmazione dei servizi*

1. Ai fini della programmazione dei servizi, il territorio regionale è articolato in undici bacini di traffico, corrispondenti alle circoscrizioni amministrative delle province.

2. La giunta regionale, allo scopo di realizzare una integrazione dei servizi pubblici non di linea con gli altri modi di trasporto, determina, sentita la commissione consultiva regionale costituita ai sensi del quarto comma dell'art. 4 della legge n. 21/92, il contingente delle licenze e autorizzazioni assentibili per ciascuna tipologia di servizio di trasporto di persone non di linea, sulla base della densità della popolazione, dell'estensione territoriale e delle relative caratteristiche, dell'intensità dei movimenti aeroportuali, ferroviari, turistici, di cura, di soggiorno, di lavoro nonché di altri indicatori territoriali, di mobilità e socio-economici.

3. A tal fine le province, sentiti i comuni e tenuto conto della domanda di mobilità del bacino di riferimento, presentano alla giunta regionale una relazione in cui è indicato il fabbisogno di licenze taxi e di autorizzazioni di autonoleggio con conducente, in relazione alle peculiarità del bacino.

4. Le province individuano, in funzione dell'integrazione dei servizi sul territorio, sulla base dei contingenti loro attribuiti dalla giunta regionale ai sensi del precedente secondo comma, i contingenti di licenze taxi e di autorizzazioni di autonoleggio con conducente assegnabili a ciascun comune. La relativa deliberazione è trasmessa alla giunta regionale.

5. I comuni sono tenuti a comunicare alle province, entro il 31 dicembre di ogni anno, le licenze e le autorizzazioni di autonoleggio con conducente rilasciate rispetto alle quote loro assegnate; il contingente in eccedenza può essere trasferito, sentiti i comuni interessati, con deliberazione della provincia da trasmettere alla giunta regionale, ad altro o altri comuni ove si siano prodotti fenomeni di incremento della mobilità.

6. Periodicamente, la giunta regionale aggiorna i contingenti delle licenze taxi e delle autorizzazioni di autonoleggio con conducente relative a ciascun bacino di traffico, in relazione al mutamento di mobilità rilevato dalla commissione consultiva regionale di cui al secondo comma.

#### Art. 8.

##### *Zone di intensa conurbazione*

1. La giunta regionale, sentiti le province ed i comuni interessati e previo parere della commissione consultiva regionale di cui all'art. 4, quarto comma, della legge n. 21/92, individua, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le zone caratterizzate da intensa conurbazione, quali possono essere quelle interessate da scali ferroviari del servizio ferroviario regionale o dagli scali aeroportuali di cui alla D.G.R. n. 35836 del 2 agosto 1988.

2. Al fine di migliorare la qualità e di contenere i costi di gestione del servizio di taxi e di autonoleggio con conducente nelle zone di cui al primo comma, la giunta regionale promuove la stipulazione di apposita convenzione tra gli enti locali interessati ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, diretta ad assicurare:

- a) l'uniformazione dei regolamenti comunali;
- b) la costituzione di un'unica commissione consultiva di cui all'art. 4, quarto comma, della legge n. 21/92;
- c) le modalità di esercizio dei servizi di taxi e di autonoleggio con conducente;
- d) la previsione di eventuali servizi sperimentali;
- e) la disciplina dei turni che garantisca il servizio per l'intero arco delle 24 ore;
- f) eventuali criteri per la determinazione dell'organico unificato e per la sua distribuzione a livello comunale;
- g) le modalità applicative delle tariffe del servizio taxi uniformi su tutta la zona, quali tariffe omogenee di un unico servizio;
- h) la promozione di una rete di chiamata per il servizio radiotaxi con copertura integrale di tutta la zona;
- i) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza.

3. La convenzione di cui al precedente comma è approvata dalla giunta regionale. In caso di mancata intesa tra gli enti locali della zona interessata dalla convenzione, la giunta regionale convoca una apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la definizione e approvazione di una normativa omogenea avente i contenuti di cui al secondo comma. In caso di mancata approvazione all'unanimità, provvede la giunta regionale sentiti i comuni dissenzienti e la commissione consultiva regionale di cui all'art. 4, quarto comma, della legge n. 21/92.

4. Nelle zone di intensa conurbazione di cui al primo comma i veicoli adibiti al servizio taxi hanno diritto di sosta e ricarica nelle apposite aree di stazionamento; è vietato applicare oneri aggiuntivi all'utente per eventuale corsa di ritorno a vuoto. L'esecutività di tale disposizione è subordinata al varo di una struttura tariffaria su base multipla e/o progressiva con validità sull'intera zona.

#### Art. 9.

##### *Ruolo dei conducenti*

1. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge n. 21/92, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.

2. Il ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) conducenti di autovetture;
- b) conducenti di motocarrozze;
- c) conducenti di natanti;
- d) conducenti di veicoli a trazione animale.

È ammessa l'iscrizione a più sezioni del ruolo nella medesima provincia.

3. Non possono essere rilasciate licenze e autorizzazioni per l'esercizio di servizi pubblici non di linea a coloro che non siano iscritti al ruolo provinciale; il relativo accertamento spetta all'amministrazione comunale.

4. È altresì obbligatoria l'iscrizione al ruolo provincia le per prestare l'attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare o di dipendente dell'impresa.

#### Art. 10.

##### *Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti*

1. Sono iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 9 coloro che siano in possesso dei requisiti di idoneità e professionalità di cui ai successivi commi.

2. Risponde al requisito di idoneità chi:

- a) non abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
- b) non risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).

3. Il requisito di cui al precedente comma continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

4. Risponde al requisito di professionalità chi abbia superato l'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 15.

5. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti:

- a) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- b) possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'ottavo comma dell'art. 116 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozze;
- c) possesso della patente nautica per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti dei natanti.

#### Art. 11.

##### *Iscrizione di diritto al ruolo dei conducenti*

1. Sono iscritti di diritto nel ruolo dei conducenti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già titolari di licenza di esercizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente. In caso di titolarità di autorizzazione per il servizio di noleggio in capo a persone giuridiche, sono iscritti di diritto a ruolo i legali rappresentanti ovvero i soci amministratori delle stesse purché risultino in carica alla data suddetta. I comuni trasmettono, entro il termine di cui all'art. 15, quinto comma, alla commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui all'art. 12 gli elenchi degli aventi titolo all'iscrizione di diritto non a domanda, corredati da certificazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10, secondo e quinto comma.

2. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia in cui abbiano esercitato prevalentemente la propria attività, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, secondo e quinto

comma, abbiano prestato servizio di conducente negli ultimi cinque anni per un tempo complessivamente non inferiore a due anni, in qualità di collaboratore familiare o di sostituto del titolare della licenza taxi o dell'autorizzazione di autonoleggio, nonché in qualità di dipendente d'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo.

3. Sono iscritti di diritto al ruolo, a domanda, i soci conducenti che, alla scadenza del biennio successivo all'entrata in vigore della legge n. 21/92, risultino in servizio presso società cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva titolari di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente.

4. Possono richiedere l'iscrizione di diritto coloro che, titolari di licenza comunale di conducente taxi prevista da regolamenti comunali, acquisiscano, per trasferimento da altro soggetto, entro la data di cui all'art. 15, quinto comma, la titolarità della licenza di esercizio taxi ovvero dell'autorizzazione di noleggio con conducente.

5. Possono richiedere l'iscrizione al ruolo i soggetti che, a partire dai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 21/92, abbiano superato l'esame di idoneità per il conseguimento della licenza comunale di conducente taxi entro la data di cui all'art. 15, quinto comma.

6. Per l'iscrizione al ruolo ai sensi del secondo, terzo, quarto e quinto comma, l'interessato deve presentare domanda scritta entro il termine di cui all'art. 15, quinto comma. Le domande devono essere presentate alla commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli, specificando la provincia e la sezione del ruolo in cui si chiede l'iscrizione di diritto e allegando la certificazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10, secondo e quinto comma. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, secondo comma, primo e secondo periodo, e terzo comma.

#### Art. 12.

##### *Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli*

1. Presso la giunta regionale è istituita la commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge n. 21/92.

2. La commissione regionale dura in carica quattro anni ed è composta da:

- a) un dirigente del settore competente per materia, designato dalla giunta regionale, che la presiede;
- b) un rappresentante designato dall'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Lombardia;
- c) un rappresentante designato dal Ministero dei trasporti - direzione generale della motorizzazione e dei trasporti in concessione;
- d) un rappresentante designato dal compartimento della polizia stradale della Lombardia;
- e) il direttore del settore trasporti, traffico e viabilità del comune capoluogo della regione;
- f) due esperti nella materia, designati dalla giunta regionale;
- g) un rappresentante designato dall'ANCI;
- h) un rappresentante designato dall'URPL;
- i) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. I componenti di cui alle lettere g), h), i) partecipano alle sedute con funzione consultiva.

4. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa all'attività della commissione in assenza del titolare.

5. Il decreto di nomina attribuisce le funzioni di segretario e di segretario supplente della commissione a un dipendente del settore regionale competente per materia di livello non inferiore al settimo.

6. Per la validità delle prove di esame di cui al successivo art. 15 è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti effettivi o supplenti.

7. Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

8. La decadenza è dichiarata, su proposta del presidente della commissione, con decreto del presidente della giunta regionale che promuove altresì le procedure per la sostituzione.

9. Ogni organismo rappresentato nella commissione può sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al presidente della giunta regionale che vi provvede con decreto.

10. Il presidente della giunta regionale provvede alla nomina della commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, comunque, non appena sia avvenuta la designazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In tal caso la commissione è validamente costituita per lo svolgimento dei suoi compiti.

11. Entro sessanta giorni dalla scadenza il presidente della giunta regionale attiva la procedura per il rinnovo della commissione.

#### Art. 13.

##### *Compiti della commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli*

1. La commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli:

- a) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione di diritto al ruolo e procede all'accertamento dei requisiti secondo quanto stabilito all'art. 11;
- b) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione al ruolo e procede all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 10;
- c) vigila sul permanere del possesso da parte dei soggetti già iscritti al ruolo dei requisiti di cui all'art. 10, verificandone la sussistenza ogni cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- d) accerta, mediante esame, il requisito dell'idoneità professionale;
- e) redige l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione al ruolo da depositarsi presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma la commissione si avvale di apposita struttura operativa da individuarsi dalla giunta regionale.

#### Art. 14.

##### *Domanda per l'iscrizione ai ruoli provinciali*

1. Per l'iscrizione al ruolo l'interessato deve presentare domanda scritta alla commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli specificando la provincia e la sezione del ruolo in cui chiede di essere iscritto.

2. La domanda deve essere redatta su carta legale con firma autenticata in calce ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza e il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essergli fatte pervenire eventuali comunicazioni. L'aspirante deve allegare alla domanda la certificazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10.

3. L'iscrizione al ruolo è subordinata al pagamento a favore delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato dei diritti di segreteria di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49 concernente «Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria».

#### Art. 15.

##### *Prove d'esame*

1. Per l'iscrizione al ruolo deve essere sostenuta una prova di esame, concernente le seguenti materie:

- a) elementi di geografia della regione Lombardia;
- b) elementi di toponomastica del comune capoluogo della provincia di pertinenza del ruolo e dei comuni della provincia stessa aventi popolazione superiore ai 50.000 abitanti ovvero, per i conducenti di natanti, conoscenza delle caratteristiche fisiche delle località fluviali e lacustri;
- c) normative regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea;

d) norme di comportamento dei conducenti in servizio previste dal regolamento taxi e autonoleggio con conducente del comune di appartenenza.

2. Gli aspiranti all'iscrizione al ruolo provinciale in qualità di conducenti di veicoli a trazione animale devono dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione dei veicoli stessi e nozioni circa la guida e la tenuta degli animali da tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida di autovettura o di motocarrozzeria, un'adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.

3. L'esame consiste in una prova scritta, che può essere effettuata mediante quesiti a risposte preordinate, ed in un colloquio orale.

4. Le prove d'esame vengono svolte con frequenza almeno semestrale, alla data pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

5. La prima prova d'esame è effettuata entro sessanta giorni dalla nomina della commissione di cui all'art. 12.

#### Art. 16.

##### *Norma transitoria*

1. Sino all'attuazione di quanto previsto dall'art. 8, possono essere assunti dalla giunta regionale in via sperimentale provvedimenti concernenti le zone di intensa conurbazione; nell'ambito degli aeroporti sono autorizzati ad effettuare il servizio taxi:

a) i titolari di licenza di esercizio rilasciata dal comune capoluogo di provincia nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi di comuni interessati istituiti dalla giunta regionale;

b) i titolari di autorizzazione singola di autonoleggio con conducente, riuniti in forma associata, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, sesto comma, della legge n. 21/92.

2. Nelle zone di cui al primo comma, la giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e la commissione consultiva di cui all'art. 4, quarto comma, della legge n. 21/92, provvede, in via sperimentale, a dettare norme per la organizzazione e la gestione del servizio di taxi e del servizio di autonoleggio con conducente.

#### Art. 17.

##### *Norme di prima applicazione*

1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, nei comuni nei quali norme regolamentari adottate prima dell'entrata in vigore della legge n. 21/92 abbiano consentito la titolarità, per assegnazione originaria dall'amministrazione comunale, di licenze per l'esercizio del servizio taxi in capo a cooperative di produzione e lavoro, è ammesso il trasferimento delle licenze ai soci in caso di scioglimento delle cooperative medesime.

2. Nel caso in cui le cooperative di cui al comma precedente risultino in possesso di un numero di licenze taxi, inferiore a quello dei soci aventi i requisiti prescritti, purché in servizio presso le stesse alla data di scadenza del biennio successivo all'entrata in vigore della legge n. 21/92, i comuni possono rilasciare, ai soci non assegnatari di licenza per trasferimento, licenze provvisorie da convertirsi progressivamente in definitive all'atto della disponibilità rispetto ai contingenti assegnati.

#### Art. 18.

##### *Rinvio*

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea», nonché ai principi della legge n. 241/90 in materia di procedimento amministrativo.

#### Art. 19.

##### *Abrogazioni*

1. È abrogata la legge regionale 18 aprile 1992, n. 11 «Disciplina dei servizi a chiamata».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 15 aprile 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale, nella seduta del 25 ottobre 1994, riapprovata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione nella seduta del 7 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 5 aprile 1995, prot. 21502/1068).

95R0863

#### LEGGE REGIONALE 15 aprile 1995, n. 21.

**Distacco di una porzione di territorio dal comune di Passirano, in provincia di Brescia e relativa aggregazione al comune di Ospitaletto, in provincia di Brescia.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 16 del 20 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

1. È distaccata dal comune di Passirano, in provincia di Brescia ed aggregata al comune di Ospitaletto, in provincia di Brescia una porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa e tecnica dei confini annessa alla presente legge.

#### Art. 2.

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche delle circoscrizioni comunali di cui al precedente art. 1, saranno regolati dall'amministrazione provinciale di Brescia ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 «Norme sulle circoscrizioni comunali».

#### Art. 3.

1. Le amministrazioni comunali di Passirano e Ospitaletto provvederanno a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

## Art. 4.

1. Alle spese previste dal precedente art. 2 si provvede mediante impiego delle somme stanziati sul capitolo 1.3.1.1. 3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a province e comunità montane in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 15 aprile 1995

## ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 5 aprile 1995, prot. n. 21802/1069).

(Omissis).

95R0864

## LEGGE REGIONALE 15 aprile 1995, n. 22.

**Distacco di alcune porzioni di territorio dal comune di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Mediglia, in provincia di Milano. Distacco di alcune porzioni di territorio dal comune di Mediglia, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 16 del 20 aprile 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

1. Sono aggregate al territorio di Mediglia, in provincia di Milano, porzioni di territorio per complessivi mq. 9.340 del comune di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, identificate secondo le delimitazioni risultanti dalla pianta planimetrica, dai numeri dei map-pali e dalla relazione tecnico-descrittiva allegata alla presente legge, della quale formano parte integrante e sostanziale.

## Art. 2.

1. Sono aggregate al territorio di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano, le porzioni del territorio per complessivi mq. 9.650 del comune di Mediglia, in provincia di Milano, identificate secondo le delimitazioni risultanti dalla pianta planimetrica, dai numeri dei map-pali e dalla relazione tecnico-descrittiva allegata alla presente legge, della quale formano parte integrante e sostanziale.

## Art. 3.

1. La provincia di Milano provvederà, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28, «Norme sulle circoscrizioni comunali» a regolare i rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni dei comuni di Peschiera Borromeo e Mediglia.

## Art. 4.

1. Le amministrazioni comunali di Peschiera Borromeo e Mediglia provvederanno a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei rispettivi comuni, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

## Art. 5.

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 4, si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 28/92.

## Art. 6.

1. Alle spese previste dal precedente art. 5, si provvede mediante impiego delle somme stanziati sul capitolo 1.3.1.1. 3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a province e comunità montane in materia di circoscrizioni comunali», dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 15 aprile 1995

## ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 5 aprile 1995, prot. n. 21802/1070).

(Omissis).

95R0865

## LEGGE REGIONALE 15 aprile 1995, n. 23.

**Distacco di una porzione di territorio dal comune di Lacchiarella, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Basiglio, in provincia di Milano e distacco di una porzione di territorio dal comune di Basiglio, in provincia di Milano e relativa aggregazione al comune di Lacchiarella, in provincia di Milano.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 16 del 20 aprile 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

1. È aggregata al territorio di Lacchiarella, in provincia di Milano, una porzione del territorio del comune di Basiglio, in provincia di Milano, identificata secondo le delimitazioni risultanti dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva allegata alla presente legge, della quale fanno parte integrante e sostanziale.

## Art. 2.

1. È aggregata al territorio di Basiglio, in provincia di Milano, una porzione del territorio del comune di Lacchiarella, in provincia di Milano, identificata secondo le delimitazioni risultanti dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva allegata alla presente legge della quale fanno parte integrante e sostanziale.

## Art. 3.

1. La provincia di Milano provvederà, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 «Norme sulle circoscrizioni comunali» a regolare i rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni dei comuni di Lacchiarella e Basiglio.

## Art. 4.

1. Le amministrazioni comunali di Lacchiarella e Basiglio provvederanno a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei rispettivi comuni, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

## Art. 5.

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 4, si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 28/92.

## Art. 6.

1. Alle spese previste dal precedente art. 5, si provvede mediante impiego delle somme stanziato sul capitolo I.3.1.1. 3870 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate a province e comunità montane in materia di circoscrizioni comunali», dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 15 aprile 1995

## ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 10 aprile 1995, prot. n. 21802/1117).

(Omissis).

95R0866

## REGIONE PIEMONTE

## LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 63.

## Disciplina della attività di formazione e orientamento professionale.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 1995)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

FINALITÀ E PRINCIPI  
DELLA FORMAZIONE E DELL'ORIENTAMENTO  
PROFESSIONALE

## Art. 1.

## Finalità e obiettivi

1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 4, 35 e 117 della Costituzione e nell'esercizio delle proprie competenze, disciplina interventi di formazione ed orientamento professionale quali strumenti di politica attiva del lavoro diretti a:

- a) sviluppare le culture professionali necessarie per la qualificazione della realtà economica e produttiva regionale;
- b) rendere effettivo il diritto al lavoro, rimuovendo gli ostacoli e le cause di natura personale o sociale che impediscono la parità di opportunità nell'accesso al mercato del lavoro e la piena partecipazione alla vita economica e sociale;
- c) concorrere a realizzare la piena occupazione e a superare gli squilibri territoriali e sociali.

## Art. 2.

## Soggetti della formazione professionale

1. Le azioni di formazione e orientamento professionale sono rivolte a tutti i cittadini italiani, con particolare attenzione per coloro che presentano condizioni di svantaggio. Esse concernono i settori produttivi di beni e di servizi sia di lavoro subordinato o autonomo, sia individuale o associato, sia imprenditoriale o senza scopo di lucro. Alle attività di formazione ed orientamento professionale possono essere ammessi anche i cittadini stranieri e apolidi nel rispetto della normativa vigente. Nell'ammissione agli interventi è garantita la parità tra i sessi.

## Art. 3.

Criteri per la programmazione e la gestione delle  
azioni di formazione e orientamento professionale

1. La Regione organizza e disciplina la formazione e l'orientamento professionale come sistema, secondo criteri di:

- a) organicità, in quanto le diverse esigenze formative vengono coordinate in un quadro omogeneo di obiettivi formativi capaci di mettere in relazione i fattori tecnologici, economici, sociali, culturali e informativi con la produzione di beni e servizi e la partecipazione allo sviluppo sociale ed economico nella prospettiva della crescita integrale della persona umana;
- b) progettualità, in quanto le diverse azioni formative e di orientamento sono ricondotte ad obiettivi espliciti e coerenti, in grado di essere valutati rispetto alle specifiche esigenze formative cui si intende dare risposta;

c) flessibilità, perché le azioni formative e di orientamento sono organizzate secondo modalità in grado di corrispondere sia alle esigenze differenziate delle singole persone che alle dinamiche del sistema economico e produttivo;

d) continuità, poiché la formazione e l'orientamento professionale si configurano come opportunità presenti lungo l'intero arco della vita, per l'educazione permanente;

e) concertazione con le parti sociali, poiché la formazione professionale quale bene collettivo implica il concorso delle responsabilità degli attori sociali direttamente coinvolti;

f) pluralismo, poiché sono valorizzate le proposte formative presenti sul territorio e la loro potenzialità associativa e aggregativa;

g) integrazione, perché la formazione e l'orientamento professionale si collegano sia con il sistema scolastico sia con il modo produttivo dei beni e dei servizi in modo da favorire un rapporto costante tra formazione, scuola e lavoro;

h) distinzione delle competenze previste dall'attuale ordinamento con riguardo, in particolare, al ruolo delle Province.

## TITOLO II

### CAMPI DI INTERVENTO

#### Art. 4.

##### *Azioni di formazione professionale*

1. La formazione professionale regionale opera con l'attuazione di azioni formative di varia natura, riconducibili alle seguenti tipologie:

a) attività di formazione professionale finalizzate al primo inserimento lavorativo di giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico, diplomati, laureati, comprese le azioni di specializzazione professionale;

b) iniziative formative rivolte a facilitare e supportare l'ingresso nella vita lavorativa, connesse ai contratti di formazione lavoro e di apprendistato, per le quali la Regione predispone un catalogo di attività, articolato per categorie professionali, confrontato anche con gli organismi bilaterali istituiti dalle parti sociali; rientrano in questa tipologia, inoltre, gli stages formativi e di reinserimento professionale;

c) attività di formazione professionale continua, per lavoratori dipendenti o autonomi, individuali o associati, di sviluppo sia delle attività imprenditoriali sia di attività produttive senza scopo di lucro, anche in attuazione dell'articolo 9, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236 «Conversione in legge con modificazioni, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

d) attività di formazione professionale finalizzate al sostegno dei soggetti non occupati, deboli sul mercato del lavoro a causa di motivazioni sociali, di emarginazione, di handicap;

e) attività di formazione professionale finalizzate al reinserimento lavorativo di ex lavoratori disoccupati, in cassa integrazione guadagni, in lista di mobilità;

f) attività di formazione professionale rivolte a donne finalizzate a concretizzare condizioni di parità sul mercato del lavoro e nel lavoro;

g) attività di formazione professionale attuate anche congiuntamente con il sistema scolastico istituzionale;

h) attività di formazione professionale finalizzate allo sviluppo di imprenditorialità ed alla creazione di iniziative aziendali e cooperative;

i) attività di formazione professionale internazionali e transnazionali, finalizzate all'integrazione dell'Unione europea o di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

2. Le diverse attività sono caratterizzate da una pluralità di azioni formative integrate, definite in base alle diverse tipologie di utenti cui sono rivolte e agli obiettivi dell'intervento. In particolare, esse si caratterizzano per la differenziazione didattica di modalità e strumenti di attuazione e comprendono, tra le altre, azioni di individuazione ed accoglienza degli utenti, di orientamento e rimotivazione, di docenza in aula e di esercitazioni in laboratorio, anche strutturate in moduli, di formazione aperta, di autoistruzione assistita, di apprendimento esperienziale guidato.

3. Il progetto formativo determina l'integrazione tra le diverse azioni, in un insieme coerente per il conseguimento delle finalità del progetto stesso.

#### Art. 5.

##### *Azioni di orientamento professionale*

1. L'orientamento professionale è finalizzato a sostenere le persone nelle scelte successive che caratterizzano il loro percorso di formazione e la loro vita di lavoro.

2. La Regione individua le seguenti azioni di orientamento professionale:

a) servizi e supporti informativi sulle opportunità formative e lavorative;

b) unità didattiche, moduli e stages di orientamento nei percorsi scolastici e di formazione professionale;

c) consiglio ed azioni di supporto decisionale individuali e collettive;

d) specifici progetti finalizzati.

3. Le azioni di cui sopra sono poste in essere dai Comuni, dalle Comunità Montane, dalle Province che provvedono sia direttamente o tramite Enti da essi costituiti o partecipati o mediante convenzione con Enti con finalità statutaria di orientamento professionale; dalle agenzie di formazione professionale di cui all'articolo 11.

4. Le Province esercitano il coordinamento dei servizi e delle iniziative nel proprio ambito territoriale, curando lo sviluppo dei rapporti con l'Agenzia regionale per l'impiego e con i Servizi circoscrizionali per l'impiego, con la Consigliera di parità e con gli Organismi scolastici.

#### Art. 6.

##### *Azioni di politica del lavoro*

1. Le azioni di formazione e orientamento professionale sono realizzate in integrazione con i diversi interventi di politica attiva del lavoro secondo le modalità stabilite dalla Giunta; in particolare quest'ultima approva appositi atti di programmazione idonei a rendere coerenti i piani relativi all'osservazione del mercato del lavoro, al sostegno e alla crescita dell'occupazione nella Regione con quelli relativi alla formazione e all'orientamento professionale.

2. La Regione, le Province, i Comuni e loro Consorzi elaborano specifici progetti volti a coordinare le attività di politica del lavoro sul territorio di competenza, a favorire lo sviluppo di nuove tipologie di intervento nonché ad avviare sperimentazioni.

3. Nel caso di progetti sub regionali, sono elaborati dalle Province ogni anno, entro il mese di aprile, appositi Piani provinciali di politica del lavoro comprensivi anche delle attività avviate ai sensi della legge regionale 3 settembre 1991, n. 48: «Interventi volti alla promozione ed alla sperimentazione dei centri di iniziativa locale per l'occupazione».

4. La Regione sostiene i progetti territoriali elaborati dalle Province secondo la disciplina indicata con leggi speciali aventi ad oggetto le politiche attive del lavoro.

#### Art. 7.

##### *Azioni di sviluppo del sistema della formazione professionale e dell'orientamento*

1. A sostegno del sistema di formazione e orientamento professionale, la Regione promuove iniziative di studio, di ricerca e documentazione, ivi compresi convegni, seminari e pubblicazioni.

## TITOLO III

### IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE

#### Art. 8.

##### *Competenze regionali*

1. Spetta alla Regione mantenere i rapporti con il Ministero del Lavoro e con l'Unione europea.

2. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) la definizione dei Programmi triennali e delle direttive annuali di attuazione;

b) il coordinamento, su base regionale, del sistema di orientamento professionale;

- c) la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del sistema di valutazione e monitoraggio;
- d) la definizione degli standard formativi;
- e) la definizione delle modalità di certificazione degli esiti formativi;
- f) la definizione di programmi di sostegno alla riorganizzazione delle Agenzie formative di cui all'articolo 11;
- g) la definizione di programmi per l'innovazione delle metodologie didattiche e per l'aggiornamento degli operatori;
- h) la approvazione degli schemi tipo di convenzione con le Agenzie formative di cui all'articolo 11;
- i) la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento delle attività affidate dalla Regione a soggetti terzi.

3. La Regione provvede agli adempimenti connessi alle azioni di formazione continua e a quelle connesse ai diplomi universitari e a carattere sperimentale, nonché ogni altra di esclusivo interesse regionale, ovvero interregionale, internazionale o transnazionale.

#### Art. 9.

##### *Competenze delle Province*

1. Le Province concorrono alla programmazione, attuazione e valutazione del sistema regionale di formazione ed orientamento professionale. In particolare, le Province nei rispettivi territori:

- a) individuano i fabbisogni formativi, coordinando le rilevazioni a ciò finalizzate, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
- b) formulano proposte e pareri obbligatori sui Programmi triennali e sulle direttive annuali di attuazione di cui agli articoli 17 e 18;
- c) approvano e trasmettono alla Regione i progetti territoriali e i piani provinciali di politica del lavoro di cui all'articolo 6.

2. Le Province riconoscono i corsi di cui all'articolo 14, esercitano la vigilanza su essi, nominano le Commissioni d'esame e provvedono al rilascio dei relativi attestati, ad eccezione dei corsi direttamente svolti dalle Province, per i quali provvede la Regione.

3. Alle Province è delegato o subdelegato l'esercizio della funzione prevista dall'articolo 41, comma 3, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», nonché il coordinamento delle azioni di orientamento professionale e scolastico in collaborazione con gli organi della Pubblica Istruzione competenti in materia.

#### Art. 10.

##### *Attuazione del decentramento*

1. Le Province esercitano le competenze ad esse attribuite dalla legge nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3; attuano forme di partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità da esse prescelte.

2. Le Province possono stipulare convenzioni con le Agenzie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c) per regolare le possibilità e le modalità di utilizzo del personale delle Agenzie.

3. La Regione concorre, con appositi provvedimenti, all'attuazione di specifici progetti promossi dalle Province volti al potenziamento tecnico e della dotazione di personale degli uffici provinciali competenti in materia di formazione ed orientamento professionale, al fine di porli in condizione di adempiere ai compiti previsti dall'articolo 9.

#### Art. 11.

##### *Agenzie formative*

1. Le attività formative previste dalle direttive annuali e regionali possono essere affidate per la loro realizzazione esecutiva, con le priorità e le limitazioni definite dalle direttive stesse e tramite apposite convenzioni, alle seguenti Agenzie formative:

- a) Enti pubblici che svolgano attività di formazione professionale;
- b) Enti senza fini di lucro che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, del movimento cooperativo, o di associazioni con finalità statutarie formative e sociali;

- c) consorzi e società consortili con partecipazione pubblica;
  - d) imprese e consorzi di esse.
2. Le Agenzie, di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono essere soggetti di convenzione qualora posseggano i seguenti requisiti:

- a) avere tra i propri fini statutari l'esercizio di attività di formazione professionale;
  - b) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati;
  - c) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale della formazione professionale o del settore di appartenenza;
  - d) non essere destinatarie di sentenze passate in giudicato che accertino gravi o reiterate violazioni alle norme in materia di lavoro ed assicurazioni sociali obbligatorie.
3. Le convenzioni sono stipulate a condizione che le Agenzie di cui al comma 2:

- a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio per il centro di attività oggetto della convenzione stessa;
  - b) accettino il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sull'utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, lettera d) possono essere affidate, tramite apposite convenzioni, esclusivamente attività di formazione rivolte ai dipendenti propri o delle aziende consorziate e attività di formazione finalizzate all'assunzione presso le stesse. Per accedere alle convenzioni, i soggetti di cui al comma 1, lettera d), devono:

- a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati;
- b) accettare il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull'attuazione della convenzione e sull'utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati.

#### Art. 12.

##### *Criteri di gestione e di sviluppo della rete*

1. Nessun Ente pubblico o privato può vantare verso la Regione posizioni di privilegio o preferenza per l'attuazione della politica regionale di formazione professionale. Il principio del pluralismo, inteso come molteplicità dei soggetti attuatori e diversità di proposte formative è una connotazione essenziale del sistema di formazione professionale.

2. La Regione favorisce azioni di collaborazione e consorzio tra le Agenzie formative, finalizzate all'utilizzo ottimale di laboratori, attrezzature, esperienze e professionalità, al coordinamento di determinati servizi, all'integrazione e alla differenziazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle specificità delle Agenzie stesse.

3. La Regione predispose e favorisce piani di aggiornamento per gli operatori della formazione professionale. La Regione sostiene piani di riorganizzazione elaborati dalle Agenzie formative congruenti con gli obiettivi del Programma triennale e delle direttive annuali e finalizzati all'efficacia del sistema, alla razionalizzazione della spesa e alla valorizzazione della professionalità degli operatori.

4. La Regione può riconoscere i costi di leasing e di ammortamento per le attrezzature e gli investimenti tecnologici acquisiti dai soggetti erogatori e le quote di ammortamento dei beni immobili, nella misura in cui sono utilizzati per finalità formative.

5. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c) possono ottenere dalla Regione contributi per l'acquisizione di attrezzature e tecnologie, in ragione di piani di adeguamento tecnologico. I beni destinati al pubblico servizio della formazione professionale sono indicati separatamente nell'inventario degli Enti beneficiari dando comunicazione alla Regione per estratto dai propri libri sociali ed in caso di scioglimento permane la destinazione a pubblico servizio secondo le indicazioni della Regione. La loro alienazione per obsolescenza o la permuta per ammodernamento è subordinata al reinvestimento del ricavato in altre attrezzature destinate al pubblico servizio della formazione professionale ed in ogni caso è fattibile non prima della scadenza dei termini previsti dalla normativa in materia di ammortamenti.

6. I progetti formativi e il materiale didattico, di qualsiasi natura, forma e tecnologia di comunicazione, elaborati e prodotti in attività formative a finanziamento regionale confluiscono in una banca dati regionale, anche virtuale, previa certificazione da parte degli uffici regionali. La Regione determina le modalità di accesso ai progetti e al materiale didattico da parte delle Agenzie formative, nonché le condizioni del loro utilizzo.

#### Art. 13.

##### *Coordinamento con la scuola e l'Università*

1. Al fine di favorire la collaborazione e l'integrazione delle risorse, la Regione stipula intese, accordi di programma e convenzioni quadro con il Ministero della pubblica istruzione e gli organi periferici da esso dipendenti o collegati, nel rispetto delle leggi vigenti e delle rispettive competenze. In particolare, essi sono relativi a:

- a) l'integrazione tra orientamento professionale ed orientamento scolastico;
- b) l'orientamento professionale e scolastico delle persone svantaggiate;
- c) la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la realizzazione di corsi integrati post qualifica e post diploma;
- e) gli interventi integrati rivolti a soggetti adulti, con particolare riferimento alle persone con bassa scolarità;
- f) la facilitazione dei passaggi e dei rientri tra i due sistemi formativi dei frequentanti i corsi.

2. Le Province stipulano intese, accordi di programma e convenzioni con gli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione ed i singoli istituti scolastici, nel quadro degli accordi regionali.

3. La Regione stipula altresì convenzioni e accordi di programma con il Ministero competente per l'istruzione universitaria e le Università finalizzati al coordinamento e all'integrazione delle risorse, nel rispetto delle leggi statali vigenti e delle rispettive competenze, in materia di:

- a) moduli professionalizzanti inseriti nei curricula del diploma universitario;
- b) formazione post laurea.

4. La Regione può partecipare, agli stessi scopi, a consorzi con l'Università, gli Enti locali, le imprese singole o associate.

5. Gli accordi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono aperti, secondo modalità determinate dalle parti contraenti, agli apporti dei soggetti economici e sociali.

#### Art. 14.

##### *Corsi riconosciuti*

1. I corsi realizzati da soggetti diversi dalle Agenzie formative di cui all'articolo 11 possono essere riconosciuti purché conformi alla programmazione regionale. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono:

- a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi previsti;
- b) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale docente;
- c) possedere gli altri requisiti di cui all'articolo 11, comma 2;
- d) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo al fine di valutare la sua congruità rispetto ai costi medi degli interventi formativi pubblici dello stesso tipo;
- e) accettare il controllo della Provincia che può effettuarsi anche mediante ispezione.

2. Alle medesime condizioni possono essere riconosciuti corsi, non compresi nelle convenzioni stipulate con la Regione, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).

3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è causa di decadenza del riconoscimento.

#### Art. 15.

##### *Centri di formazione professionale a gestione regionale*

1. La Regione promuove la costituzione di società consortili senza scopo di lucro composte in forma congiunta da Enti pubblici e soggetti privati a livello locale, cui affidare la gestione dei propri centri di formazione professionale.

2. A tal fine, con l'obiettivo di valorizzare le attività e le competenze professionali dei centri di cui al comma 1; la Regione attiva le opportune iniziative e sedi di confronto con gli Enti pubblici e le realtà economiche e sociali territoriali, nonché specifici programmi di aggiornamento del personale interessato.

3. Al personale di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge opera presso i Centri di formazione professionale, è assicurata la facoltà di opzione, da esercitarsi entro 60 giorni dalla comunicazione della costituzione delle società consortili di cui al comma 1, tra la permanenza alle dipendenze della Regione ed il trasferimento alle dipendenze delle società consortili citate. Il personale che opta per la permanenza alle dipendenze della Regione viene collocato in un ruolo organico ad esaurimento ed è assegnato funzionalmente alle società citate, fatti salvi i diritti alla mobilità interna e al trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico riconosciuti alla generalità dei dipendenti dell'Ente Regione. Il personale medesimo può altresì essere trasferito alle Province, in applicazione dell'articolo 10, comma 3. Il personale che opta per il trasferimento alle dipendenze delle società consortili, continua a rimanere in servizio presso la Regione fino alla data del trasferimento conservando fino a tale data lo stato giuridico ed economico di dipendente regionale.

4. In sede di predisposizione della legge annuale di bilancio, sono effettuate le opportune compensazioni tra i capitoli del personale e della formazione professionale, in ragione delle opzioni di cui al comma 3.

#### TITOLO IV

##### PROGRAMMAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

#### Art. 16.

##### *Programma triennale delle attività*

1. Il programma triennale delle attività di formazione ed orientamento professionale attua il programma regionale di sviluppo nel settore di riferimento.

2. Il Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale di cui all'articolo 19 propone lo schema di programma triennale delle attività di formazione ed orientamento professionale.

3. La Giunta Regionale, sentito il parere delle Province e della Commissione regionale per l'impiego mediante conferenza di servizio ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e tenuto conto degli atti di programmazione di cui all'articolo 6, elabora la proposta di programma da sottoporre al Consiglio Regionale entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello di scadenza del programma.

4. In caso di inadempienza da parte del Segretariato, la Giunta Regionale procede d'ufficio.

#### Art. 17.

##### *Contenuti del Programma triennale*

1. Il Programma triennale delle azioni di formazione e orientamento professionale indica gli obiettivi e la strategia dell'intervento regionale, nell'ambito delle indicazioni definite dall'Unione europea e dalle Autorità nazionali, e le risorse che si prevede di destinare, in base agli stanziamenti del bilancio pluriennale della Regione. Esso pertanto contiene:

a) la stima dei fabbisogni di formazione professionale in rapporto alla situazione economico-produttiva, alle prospettive occupazionali e alle tendenze dei mercati del lavoro locali;

b) gli obiettivi specifici da conseguire in relazione alle priorità individuate con riferimento alle peculiarità presenti nei diversi contesti territoriali e all'andamento dei diversi comparti economico-produttivi;

c) gli orientamenti generali ai quali deve ispirarsi la programmazione didattica e i criteri per la formazione dei progetti di formazione e di ricerca a titolarità o partecipazione regionale o comunque ammissibili a finanziamento pubblico;

d) gli indirizzi dell'attività di ricerca e sperimentazione, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione con Istituti pubblici e privati;

e) i criteri con i quali la Regione sostiene l'attività degli Enti gestori anche per quanto essa contribuisce al miglioramento dell'offerta ed all'attuazione degli obiettivi di programmazione del sistema regionale di formazione e orientamento professionale;

f) i criteri di priorità per gli investimenti finalizzati allo sviluppo delle risorse professionali del sistema nonché all'adeguamento e allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche dei centri di formazione professionale e delle sedi formative;

g) i criteri per la valutazione e certificazione delle azioni di formazione e orientamento professionale nonché delle strutture utilizzando in particolare le indicazioni espresse dal Comitato guida per la qualità di cui all'articolo 25 e dal Nucleo regionale di valutazione di cui all'articolo 26;

h) i criteri per la ripartizione e l'impiego delle risorse finanziarie, comprensive dei fondi comunitari, nazionali e propri, in relazione agli obiettivi indicati;

i) i criteri per la implementazione e gestione del sistema informativo regionale in materia di formazione e orientamento professionale.

2. Il programma triennale indica altresì le attività formative che, previste in leggi specifiche o direttamente connesse a politiche settoriali regionali, sono gestite dagli Assessorati titolari delle relative competenze. Tali attività sono riportate nel piano consuntivo annuale di realizzazione delle attività formative e di orientamento.

3. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le modifiche al programma conseguenti a decisioni dell'Unione europea e delle Autorità nazionali, dandone tempestiva informazione alla Commissione competente del Consiglio Regionale.

#### Art. 18.

##### *Direttive annuali*

1. Le direttive annuali determinano le modalità attuative del programma triennale; esse sono approvate dalla Giunta Regionale su proposta del Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale o, in caso di inadempienza da parte di quest'ultimo, d'ufficio, acquisito il parere delle Province tramite apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990.

2. La Giunta Regionale approva entro il 31 gennaio le direttive relative alle attività riferite all'anno formativo, di norma, dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo, ed entro il 30 giugno le direttive relative alle attività riferite all'anno solare. Esse contengono:

a) la descrizione delle azioni che si prevede di realizzare, con le relative specifiche, e le loro articolazioni territoriali;

b) le modalità di raccordo con gli interventi di politica del lavoro di cui all'articolo 6;

c) i requisiti degli utenti cui le azioni sono rivolte;

d) le caratteristiche dei progetti e la relativa modulistica;

e) i criteri di priorità per la valutazione dei progetti in sede di istruttoria ex ante;

f) le modalità di determinazione della congruità dei costi a preventivo dei progetti;

g) le risorse disponibili per le diverse azioni, comprensive dei fondi comunitari, nazionali e propri, anche aggregate in insiemi coerenti, e il livello istituzionale competente per la loro gestione, in base a quanto previsto dagli articoli 8 e 9;

h) la data di scadenza per la presentazione dei progetti;

i) i criteri per il riconoscimento dei corsi di cui all'articolo 14.

#### Art. 19.

##### *Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale*

1. Gli schemi delle proposte di programma triennale e di direttiva annuale sono elaborati dal Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale che si avvale delle informazioni e delle analisi dell'Osservatorio del mercato del lavoro, delle indicazioni delle Province e di quelle del Comitato guida di cui all'articolo 25; si avvale, inoltre, delle indicazioni emergenti dal confronto con i soggetti sociali interessati e con le Agenzie formative secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale che, a tal fine, potrà indire appositi forum o costituire specifici gruppi di lavoro.

2. La Giunta Regionale, su proposta del Segretariato, definisce le specifiche tecniche, omogenee per il territorio regionale e alle quali le Amministrazioni Provinciali devono attenersi, per la raccolta delle informazioni relative a:

a) i fabbisogni professionali delle imprese, per la rilevazione dei quali si costituisce uno specifico sistema di monitoraggio;

b) le caratteristiche e i fabbisogni formativi dell'offerta di lavoro;

c) i flussi di scolarità.

3. Il Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale è presieduto dall'Assessore competente o suo delegato ed è composto dal responsabile del Settore Formazione Professionale della Regione, che lo dirige, da esperti in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro e da esperti in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative sul piano regionale. E' nominato dalla Giunta Regionale, che delibera altresì il Regolamento di funzionamento.

#### TITOLO V

##### ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AZIONI

#### Art. 20.

##### *Progettazione e standard formativi*

1. La Regione organizza il sistema regionale di formazione professionale assicurando, ai diversi livelli, la funzione di progettazione formativa.

2. Ogni progetto formativo dovrà essere coerente con gli standard regionali, per gli aspetti didattici e pedagogici, e con il Piano regionale per la qualità nella formazione per gli aspetti di valutazione e controllo.

3. Gli standard regionali, nel quadro del continuo adeguamento all'evoluzione scientifica, tecnologica ed organizzativa e dei fabbisogni professionali del sistema economico, nel rispetto della libertà di insegnamento, definiscono, per famiglie professionali omogenee, indicazioni guida per la progettazione didattica.

4. La Giunta Regionale delibera con cadenza almeno triennale le tipologie e gli standard di progettazione dell'offerta formativa, nonché le modalità di certificazione degli esiti formativi, in coerenza con il presente articolo.

#### Art. 21.

##### *Piani annuali di realizzazione delle attività*

1. La Giunta Regionale approva i piani annuali preventivi e consultivi di realizzazione delle attività di formazione e orientamento professionale in attuazione del programma triennale e delle direttive annuali e ne dà comunicazione alla competente Commissione consiliare.

2. Di ciascuna iniziativa i piani definiscono il tipo, la durata del ciclo formativo e la qualifica, la localizzazione, la durata in ore, il numero e i requisiti di ammissibilità degli allievi, l'Agenzia formativa incaricata della realizzazione, il contributo finanziario.

## Art. 22.

*Atti generali regionali e convenzioni  
con le Agenzie formative*

1. La Regione stipula le convenzioni di cui all'articolo 11 in conformità ai modelli di convenzione tipo a tal fine approvati dalla Giunta Regionale.

2. La Giunta Regionale approva altresì un atto generale per la gestione ed il controllo amministrativo delle attività e l'erogazione dei finanziamenti, nel rispetto delle prescrizioni dell'Unione europea e delle Autorità nazionali competenti.

3. La convenzione tipo e l'atto generale rispondono ai seguenti criteri:

- a) l'autonomia dei soggetti convenzionati nell'organizzazione e nell'utilizzo delle risorse assegnate;
- b) la trasparenza dell'attività di gestione;
- c) l'erogazione dei finanziamenti in ragione dei risultati, quantitativi e qualitativi, delle azioni realizzate;
- d) la semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi, con ricorso alle autocertificazioni e alle dichiarazioni di responsabilità previste dalle leggi vigenti.

4. A garanzia delle somme erogate, può essere richiesta fidejussione bancaria, i cui costi sono ammessi a rendiconto.

5. L'attuazione delle attività previste dal progetto che ha dato luogo alla convenzione deve essere coerente con quanto stabilito dal progetto stesso. Eventuali variazioni apportate nel corso di svolgimento devono essere concordate. Per ogni progetto, il soggetto convenzionato nomina un responsabile.

## Art. 23.

*Carta dei diritti e dei doveri degli utenti*

1. La Giunta Regionale approva la Carta dei diritti e dei doveri degli utenti delle attività di formazione e orientamento, cui si conformano a pena di decadenza gli operatori delle azioni finanziate dalla Regione.

2. Nel rispetto dei diritti riconosciuti dalle leggi vigenti, la Carta in particolare indica:

- a) i servizi di cui gli utenti possono usufruire e le modalità di accesso;
- b) il diritto all'informazione sulle caratteristiche delle azioni prescelte;
- c) le eventuali quote di partecipazione ai costi;
- d) le eventuali forme di sostegno al reddito;
- e) le caratteristiche del libretto formativo individuale;
- f) gli obblighi dei partecipanti alle azioni.

## Art. 24.

*Prove finali, attestati di qualifica.  
Commissioni esaminatrici*

1. Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità; tali prove sono pubbliche e si svolgono in conformità alla disciplina di cui all'articolo 20, comma 4.

2. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato e composte da:

- a) il Presidente designato dall'Assessore regionale competente;
- b) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;
- d) un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- e) un esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
- f) un rappresentante del personale didattico designato dal responsabile dei corsi.

3. Il superamento delle prove finali comporta il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 con i relativi effetti e lo stesso è comunque titolo utile ai fini della valutazione di merito dei concorsi pubblici. L'attestato è firmato dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato e dal responsabile del Centro.

4. Le Commissioni esaminatrici per l'attribuzione di qualifiche o titoli previsti dalle vigenti leggi per l'esercizio di attività di lavoro autonomo sono, all'atto della nomina, integrate da rappresentanti di categoria, associazioni o Enti interessati.

5. Per i corsi riconosciuti le Commissioni esaminatrici sono nominate dalle Province; le Commissioni stesse possono essere integrate da un funzionario della Regione designato dall'Assessore competente. I relativi attestati sono rilasciati dalle Province, su moduli regionali.

## TITOLO VI

VALUTAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLA  
FORMAZIONE E DELL'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

## Art. 25.

*Comitato guida per la qualità*

1. L'azione di valutazione è centrale per il governo del sistema di formazione e orientamento professionale a tutti i suoi livelli. Essa assume come criterio fondamentale quello della qualità riferita ai progetti, alle azioni, ai processi, alle strutture e alle professionalità operanti.

2. Per definire operativamente e periodicamente le caratteristiche, i requisiti e gli standard di qualità del sistema ai diversi livelli viene istituito un Comitato guida per la qualità incaricato di elaborare, nell'ambito dei criteri forniti dal Piano triennale per la formazione e l'orientamento professionale, appositi Piani regionali per la qualità.

3. Tali piani sono deliberati dalla Giunta Regionale e possono contenere tra l'altro:

- a) le specifiche di base dei prodotti-servizi formativi richiesti;
- b) gli indicatori e gli standard di impatto, efficacia ed efficienza delle azioni;
- c) gli standard di qualità delle Agenzie di formazione;
- d) i requisiti professionali minimali degli operatori del sistema di formazione professionale e di orientamento;
- e) le modalità di realizzazione della valutazione di qualità nei suoi diversi momenti;
- f) l'indicazione delle linee operative per la diffusione della cultura della qualità all'interno del sistema, nelle sue diverse componenti: uffici regionali e provinciali, agenzie formative, strutture per l'orientamento.

4. Sulla base di tale Piano viene realizzata la valutazione in tutte le sue fasi temporali: preventiva, con finalità di selezione-accertamento di prerequisiti; in corso di attuazione, con finalità di monitoraggio e vigilanza; successiva immediata, con finalità di verifica; successiva di medio periodo, con finalità di valutazione di impatto. Le metodologie e gli strumenti utilizzati e validati costituiscono il sistema regionale di valutazione.

5. A supporto dell'attività di valutazione è operativo il sistema informativo regionale sulla formazione e l'orientamento professionale. Al suo aggiornamento collaborano le Province e le agenzie formative attraverso la fornitura dei dati e delle informazioni di competenza, nei termini e secondo le specificazioni richieste.

6. Nell'ambito della attività di valutazione di qualità del sistema un ruolo centrale è rivestito dalla misurazione e valutazione dei risultati formativi e dalla loro certificazione. Tali processi fanno riferimento a standard formativi regionali rispetto ai quali effettuare la valutazione degli utenti in ingresso, in corso di azione e al termine dell'azione formativa.

7. Il Comitato è costituito con delibera di Giunta Regionale ed è composto da: funzionari regionali, di cui uno con funzione di Presidente, rappresentanti delle Agenzie formative, rappresentante delle Province indicato dall'Unione Regionale Province Piemontesi (URPP), rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio, rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori, rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative

nella Regione. Nell'elaborare i Piani per la qualità il Comitato si avvale degli uffici e degli Enti strumentali della Regione ed eventualmente delle Province, di istituti specializzati e di esperti esterni.

Art. 26.

*Nucleo regionale di valutazione*

1. Al fine di realizzare un'adeguata valutazione del sistema di formazione e orientamento professionale viene istituito, presso l'Assessorato alla formazione professionale, un Nucleo regionale di valutazione con compiti di:

a) concorrere alla definizione di metodologie e strumenti finalizzati alla valutazione del sistema regionale di formazione e orientamento professionale;

b) verificare annualmente il raggiungimento degli obiettivi prioritari contenuti nel Piano regionale per la qualità;

c) realizzare un rapporto triennale sullo stato del sistema di formazione e orientamento professionale.

2. Tale Nucleo è composto da tre esperti esterni all'Amministrazione Regionale nominati dalla Giunta Regionale che provvede a designare tra i medesimi il Presidente. Si avvale della collaborazione degli uffici della Regione e delle Province, del Segretariato per la formazione professionale e del Comitato guida per la qualità.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

*Poteri sostitutivi della Regione*

1. Ove le Province non provvedano ai compiti indicati dalla legge, la Regione provvede in via sostitutiva, decorsi 60 giorni dalla notificazione agli organi provinciali competenti della diffida ad adempiere.

Art. 28.

*Città metropolitana*

1. Ai fini della presente legge, la Città metropolitana, ove costituita ed operante, è equiparata alle Province.

Art. 29.

*Finanziamento degli interventi*

1. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si provvede, per ciascun esercizio finanziario, con il relativo bilancio.

Art. 30.

*Disposizioni transitorie*

1. Il primo programma della formazione e dell'orientamento di cui all'articolo 16 può avere una durata diversa da quella triennale in ragione dell'attuazione del Programma regionale di sviluppo.

2. In sede di prima applicazione della legge e sino ad un triennio dalla sua entrata in vigore la Regione continua ed esercitare le funzioni non attribuite alle Province in base all'articolo 9. Nell'anno precedente il decorso del termine indicato la Regione e le Province valutano modalità e tempi di attribuzione di ulteriori compiti, in base al dettato della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali».

Art. 31.

*Norme applicabili e abrogazione di norme*

1. Per quanto non disposto dalla legge, si applicano le norme statali e comunitarie in materia di formazione professionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge, sono abrogate le leggi regionali seguenti:

a) L.R. 25 febbraio 1980, n. 8 «Disciplina delle attività di formazione professionale»;

b) L.R. 20 maggio 1980, n. 49 «Modifiche alla legge regionale n. 8 del 25 febbraio 1980 "Disciplina delle attività di formazione professionale"»;

c) L.R. 3 marzo 1988, n. 10 «Modificazione dell'articolo 25 della L.R. 25 febbraio 1980, n. 8 "Disciplina delle attività di formazione professionale"».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 aprile 1995

BRIZIO

95R0748

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 64.

**Norme di salvaguardia per la programmazione sanitaria regionale.**

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Strumenti programmazione*

1. Nelle more dell'approvazione del nuovo Piano socio sanitario regionale (PSSR) gli strumenti della programmazione locale previsti dalla legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 e dall'articolo 18 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 sono sostituiti dai seguenti:

a) accordi di programma tra la Regione Piemonte e le Unità Sanitarie Locali (USL) per la definizione:

1) degli obiettivi da perseguire a livello locale con specifico riferimento all'assicurazione dei livelli assistenziali, dell'utilizzo delle quote capitarie assegnate e delle modalità di ricorso ai soggetti erogatori, pubblici e privati;

2) limitatamente ai presidi di erogazione interni, degli obiettivi di attività e della responsabilizzazione gestionale mediante lo strumento delle tariffe;

b) accordi di programma tra la Regione Piemonte e le Aziende ospedaliere (AO) per la definizione degli obiettivi di attività e della responsabilizzazione gestionale mediante lo strumento delle tariffe.

2. Gli accordi di programma, definiti tenendo conto degli indirizzi generali e specifici formulati, dall'Assessore competente in materia di programmazione sanitaria nonché delle proposte predisposte dai direttori generali, sono approvati dalla Giunta Regionale e dai direttori generali delle Aziende sanitarie. In assenza di accordo, la Giunta Regionale dispone indirizzi e vincoli per la gestione delle Aziende sanitarie.

3. I direttori generali delle Aziende sanitarie sono responsabili dell'attuazione degli accordi di programma o, in assenza, degli indirizzi e vincoli disposti dalla Giunta Regionale.

4. Gli accordi di programma costituiscono presupposto e riferimento per la concessione del trattamento mobile dei direttori generali.

## Art. 2.

*Rete ospedaliera*

1. Nelle more della definizione del nuovo PSSR, il programma di attività degli ospedali è definito nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 1 ed in base ai criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Gli ospedali facenti parte di una stessa Azienda sanitaria sono integrati funzionalmente al fine di garantire:

a) la direzione sanitaria unitaria, ferma restando l'esigenza di prevedere, per ogni presidio, un dirigente di primo livello; le eventuali eccezioni sono previste negli accordi di programma;

b) il migliore utilizzo delle risorse strutturali, anche con soluzioni transitorie, nelle more del completamento degli interventi strutturali previsti dal piano pluriennale di investimenti in sanità;

c) l'unificazione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi necessari per i vari presidi.

3. Gli accordi di programma prevedono le modalità di utilizzo degli ospedali con dotazione di posti letto inferiori a centoventi, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e secondo i criteri attuativi deliberati dalla Giunta Regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle more dell'approvazione del nuovo PSSR, la rete delle funzioni di assistenza specialistica da garantire a livello delle singole Aziende sanitarie è definita dalla L.R. n. 37/1990 considerando globalmente le funzioni previste per i singoli ospedali compresi nella stessa USL. Gli accordi di programma definiscono la distribuzione delle funzioni tra i presidi e l'eventuale attivazione di nuove funzioni, nei limiti delle previsioni della L.R. n. 37/1990.

5. La dotazione complessiva massima degli ospedali integrati funzionalmente risulta pari alla somma dei posti letto previsti per ogni singolo presidio della L.R. n. 37/1990, di cui il 10 per cento da destinare a posti di assistenza a ciclo diurno. Nell'ambito della dotazione complessiva l'accordo di programma prevede la dotazione di camere a pagamento in misura non inferiore al 5 per cento del totale e può prevedere la dotazione di posti letto per i servizi di recupero e riabilitazione funzionale previsti dalla L.R. n. 37/1990.

## Art. 3.

*Organizzazione dei servizi di tutela della salute mentale*

1. In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, «Approvazione del progetto obiettivo Tutela della salute mentale 1994/1996», è costituito in ogni USL il dipartimento di salute mentale, eventualmente articolato in unità modulari. I servizi di diagnosi e cura psichiatrici, collocati in Aziende ospedaliere, fanno parte integrante dei dipartimenti di salute mentale in cui insistono territorialmente.

2. È abrogato l'articolo 36 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10.

3. La Giunta Regionale dispone le direttive attuative inerenti le modalità organizzative dei dipartimenti di salute mentale, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 10/1995.

## Art. 4.

*Piano di investimenti*

1. Nelle more dell'approvazione del nuovo PSSR il Piano di investimenti di cui all'articolo 7 della L.R. n. 8/1995, è rappresentato dalla delibera del Consiglio Regionale n. 1204-1303 del 30 gennaio 1990 e dalla delibera del Consiglio Regionale n. 767-4280 del 12 aprile 1994.

2. La Giunta Regionale valuta i progetti di fattibilità per le nuove strutture ospedaliere di Biella, Alba Bra, Mondovì e Ospedale Vittorio Valletta di Torino, all'interno degli accordi di programma, di cui all'articolo 1, comma 1. L'accordo di programma dovrà prevedere, fra l'altro, il Piano finanziario per la realizzazione delle opere anche per quanto riguarda l'impegno della Regione Piemonte.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 492 ed al fine di poter ottemperare al disposto di cui all'articolo 11 della legge 21 gennaio 1995, n. 22, il termine, entro il quale il Comitato regionale opere pubbliche (CROP) è tenuto ad esprimere il parere di competenza sui progetti esecutivi, è stabilito in giorni trenta decorrenti dalla data di trasmissione degli elaborati progettuali. Al fine

di consentire il rispetto del termine di trenta giorni, il CROP può avvalersi per l'istruttoria tecnica di un gruppo di esperti in materia di lavori pubblici e di edilizia sanitaria, scelti preferibilmente fra i dipendenti regionali e all'uopo nominati dalla Giunta Regionale. Qualora si ricorra ad incarichi esterni, gli oneri conseguenti graveranno sul capitolo 12180 del bilancio per l'anno 1995.

## Art. 5.

*Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 13, legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10*

1. L'articolo 13, comma 13, della L.R. n. 10/1995, laddove riconosce ai membri del Collegio dei Revisori il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura prevista per i dirigenti regionali, è interpretato nel senso della rimborsabilità delle spese connesse al viaggio e quindi comprensive oltre che delle spese relative all'uso di un mezzo di trasporto, anche di quelle relative al vitto ed alloggio, se dovute ai sensi della normativa regionale di riferimento e nella misura dalla stessa stabilita.

## Art. 6.

*Norma transitoria*

1. L'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 3, commi 1 e 2, è sospesa fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR) delle direttive di cui all'articolo 3, comma 3.

## Art. 7.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BUR, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 aprile 1995

BRIZIO

95R0749

## LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 65.

**Modifiche alle leggi regionali relative al sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po ed alle leggi regionali relative al Parco naturale della Rocca di Cavour e della Riserva naturale speciale del Torrente Orba.**

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La presente legge disciplina la ridefinizione della perimetrazione, della struttura organizzativa e del relativo ambito di competenza del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, istituito con la legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, adeguando le leggi regionali interessate.

2. L'asta fluviale del Po, ricompresa nell'ambito del Sistema di cui al comma 1, è individuata come rotta di migrazione dell'avifauna ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

#### Art. 2.

1. L'articolo 1 della L.R. 28/1990 è sostituito dal seguente:

##### «Art. 1 — Istituzione del Sistema delle aree protette»

1. Con la presente legge è istituito il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po.

2. Nell'ambito del Sistema delle aree protette di cui al comma 1 sono individuate aree a diversa classificazione e precisamente:

- a) Riserve naturali speciali;
- b) Riserve naturali integrali;
- c) Aree attrezzate;
- d) Zone di salvaguardia».

#### Art. 3.

1. L'articolo 2 della L.R. 28/1990, è sostituito dal seguente:

##### «Art. 2 — Confini amministrativi»

1. I confini amministrativi del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po incidono sul territorio dei seguenti Comuni: Alluvioni Cambiò, Barge, Bassignana, Beinasco, Bozzole, Brandizzo, Bruino, Brusasco, Camino, Cardè, Carignano, Carmagnola, Casale Monferrato, Casalgrasso, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cigliano, Coniolo, Crescentino, Crissolo, Faule, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Gambasca, Gassino Torinese, Guazzora, Isola Sant'Antonio, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Martiniana Po, Mazzè, Molino dei Torti, Moncalieri, Moncestino, Monteu da Po, Morano sul Po, Moretta, Nichelino, Oncino, Orbassano, Ostana, Paesana, Palazzolo Vercellese, Pancalieri, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontestura, Revello, Rifreddo, Rivalta di Torino, Rondissone, Saluggia, Saluzzo, Sanfront, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Settimo Torinese, Torrazza Piemonte, Torino, Trino, Valenza, Valmacca, Verolengo, Verrua Savoia, Villafranca Piemonte, Villareggia, Villastellone. I confini del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po sono riportati nelle allegate planimetrie in scala 1:25000, numerate dal n. 1 al n. 25; le aree a diversa classificazione interne al Sistema sono puntualmente individuate in cartografia.

2. I confini delle aree classificate come Riserve naturali speciali, Riserve naturali integrali e Aree attrezzate sono delimitati da idonee tabelle, da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Ancorché non tabellate le Zone di salvaguardia sono disciplinate dalla presente legge.

3. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

4. Per la risoluzione di eventuali contenziosi, relativamente ai confini amministrativi comunali e regionali, si fa riferimento alla cartografia ufficiale dello Stato dell'Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1:25000».

#### Art. 4.

1. L'articolo 3 della L.R. 28/1990 è sostituito dal seguente:

##### «Art. 3 — Denominazione delle aree protette»

1. Le aree protette individuate nelle planimetrie di cui all'articolo 2, comma 1 sono così denominate:

- a) Riserva naturale speciale di Pian del Re;
- b) Area attrezzata di Pian del Re;
- c) Area attrezzata di Paesana;
- d) Riserva naturale speciale della confluenza del Bronda;
- e) Area attrezzata Paracollo, Ponte pesci vivi;
- f) Riserva naturale speciale della confluenza del Pellice;
- g) Area attrezzata Fontane;
- h) Riserva naturale speciale della confluenza del Varaita;
- i) Riserva naturale speciale della confluenza del Maira;
- l) Riserva naturale speciale della Lanca di San Michele;
- m) Area attrezzata dell'Oasi del Po morto;

n) Riserva naturale speciale della Lanca di Santa Marta e della confluenza del Banna;

o) Area attrezzata del Molinello;

p) Area attrezzata Le Vallere;

q) Area attrezzata Arrivore e Colletta;

r) Riserva naturale speciale del Meisino e dell'Isolone Bertolla;

s) Riserva naturale speciale della confluenza dell'Orco e del Malone;

t) Riserva naturale speciale della confluenza della Dora Baltea (o del Baraccone);

u) Riserva naturale speciale del Mulino Vecchio (Dora Baltea);

v) Riserva naturale speciale dell'Isolotto del Ritano (Dora Baltea);

z) Riserva naturale speciale di Ghiaia Grande;

aa) Area attrezzata delle sponde fluviali di Casale Monferrato;

bb) Riserva naturale speciale della confluenza del Sesia e del Grana;

cc) Riserva naturale integrale della Garzaia di Valenza;

dd) Riserva naturale speciale del Boscone;

ee) Riserva naturale speciale della confluenza del Tanaro.

2. Il restante territorio del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po è classificato come Zona di salvaguardia».

#### Art. 5.

1. L'articolo 5 della L.R. 28/1990 è sostituito dal seguente:

##### «Art. 5 — Gestione»

1. Il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po è suddiviso, ai fini gestionali, in tre tratti così individuati:

a) Tratto Pian del Re-Casalgrasso;

b) Tratto Casalgrasso-Crescentino;

c) Tratto Crescentino-confine Piemonte-Lombardia.

2. Le funzioni gestionali dei Tratti di cui al comma 1 sono attribuite ai seguenti Enti:

a) per il Tratto Pian del Re-Casalgrasso all'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po del Tratto cuneese, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell'articolo 72 dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo è così composto:

1) cinque membri nominati, con voto limitato, dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Barge, Cardè, Casalgrasso, Crissolo, Faule, Gambasca, Lombriasco, Martiniana Po, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pancalieri, Revello, Rifreddo, Saluzzo, Sanfront, Villafranca Piemonte;

2) un rappresentante del Comune di Cavour;

3) tre rappresentanti della Provincia di Cuneo di cui uno espresso dalla minoranza;

4) quattro membri nominati dalla Provincia di Cuneo, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;

5) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, cui uno espresso dalla minoranza;

b) per il Tratto Casalgrasso-Crescentino all'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto torinese, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell'articolo 72 dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo è così composto:

1) sei membri nominati, con voto limitato, dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Beinasco, Brandizzo, Bruino, Brusasco, Carignano, Carmagnola, Casalgrasso, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cigliano, Crescentino, Gassino Torinese, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Mazzè, Moncalieri, Monteu da Po, Nichelino, Orbassano, Rivalta di Torino, Rondissone, Saluggia, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Po, Settimo Torinese, Torino, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Villareggia, Villastellone;

2) tre rappresentanti della Provincia di Torino, di cui uno espresso dalla minoranza;

3) quattro membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;

4) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;

c) per il Tratto Crescentino-confine Piemonte-Lombardia all'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto vercellese e alessandrino, Ente di diritto pubblico istituito a norma dell'articolo 72 dello Statuto regionale, il cui Consiglio direttivo è così composto:

1) cinque membri nominati, con voto limitato, dalla Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Alluvioni Cambiò, Bassignana, Bozole, Camino, Casale Monferrato, Coniolo, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Moncestino, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontestura, Trino, Valenza, Valmacca, Verrua Savoia;

2) un rappresentante nominato d'intesa tra i Comuni di Bosco Marengo, Casalecervino e Predosa;

3) un rappresentante della Provincia di Vercelli e due rappresentanti della Provincia di Alessandria;

4) quattro membri nominati dalla Provincia di Alessandria, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;

5) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza.

3. Per il funzionamento degli Enti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), si applicano le norme generali previste dalle vigenti leggi regionali in materia di aree protette.

4. Gli Enti di gestione possono stabilire forme di coordinamento anche attraverso una Conferenza dei Presidenti, per garantire uniformità alle politiche ed alle attività di tutela e di gestione».

#### Art. 6.

1. L'articolo 8 della L.R. 28/1990, è sostituito dal seguente:

##### «Art. 8 — Personale

1. L'ordinamento e le piante organiche del personale degli Enti di gestione di cui all'articolo 5 sono disciplinati con legge regionale.

2. Gli Enti di gestione possono avvalersi, previa convenzione, del personale degli Enti locali territorialmente interessati».

#### Art. 7.

1. L'articolo 9 della L.R. 28/1990, è sostituito dal seguente:

##### «Art. 9 - Controllo

1. Per il controllo degli atti degli Enti di cui all'articolo 5 si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 ed agli articoli 18, 19, 20 e 21 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 40.

2. Per la formazione e la gestione dei bilanci degli Enti di cui all'articolo 5 si applicano le norme di cui all'articolo 9 della L.R. 36/1992 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 1993, n. 31».

#### Art. 8.

1. L'articolo 10 della L.R. 28/1990, è sostituito dal seguente:

##### «Art. 10 — Norme di tutela per le Riserve naturali

1. Nelle aree istituite a Riserva naturale speciale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è vietato:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura, fatti salvi gli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico, anche attraverso la prosecuzione di attività estrattive autorizzate in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali è consentita, su apposite convenzioni con la Giunta Regionale, previa parere obbligatorio degli Enti di gestione di cui all'articolo 5, ovvero direttamente con gli Enti di gestione, l'asportazione del materiale risultante dalle opere di restauro o di miglioramento dell'ambiente naturale;

b) esercitare l'attività venatoria;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole in atto;

e) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità di cui all'articolo 4;

g) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

h) effettuare interventi di modificazione o demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

2. Nella Riserva naturale integrale della Garzaia di Valenza, oltre a quanto disposto dal comma 1, si applicano i seguenti divieti:

a) esercitare l'attività agricola;

b) esercitare la pesca: tale divieto si applica anche al territorio della Riserva naturale speciale del Meisino e dell'Isolone Bertolla;

c) accedere, tranne che per motivi tecnici e scientifici previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

3. In tutte le aree istituite a Riserva naturale è consentito:

a) effettuare gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, come modificata dalle leggi regionali 21 luglio 1992, n. 36 e 22 febbraio 1993, n. 6, tendente a consentire il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ambientale, con particolare riferimento alle attività agricole ed al mantenimento delle condizioni naturali dei luoghi;

b) svolgere l'attività agricola e forestale e le attività di manutenzione del territorio, purché non in contrasto con altre norme della presente legge;

c) effettuare interventi edilizi che siano compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 15;

d) effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali, interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendano necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumità delle persone. Tali interventi devono comunque essere eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e devono essere autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431: in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui al comma 1, lettera h) del presente articolo.

4. Fino alla approvazione dei piani di assestamento di cui all'articolo 15, comma 9, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

5. Dalla data di approvazione degli strumenti di pianificazione previsti all'articolo 15, le attività e gli interventi di cui al comma 3 sono consentiti esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi.

6. La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte previo parere dell'Ente di gestione».

#### Art. 9.

1. L'articolo 11 della L.R. 28/1990, è sostituito dal seguente:

##### «Art. 11 — Norme di tutela per le Aree attrezzate

1. Nelle aree istituite ad area attrezzata, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è vietato:

a) esercitare l'attività venatoria;

b) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

c) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole in atto;

d) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi motorizzati, con l'eccezione di spazi attrezzati ad uso esclusivamente sportivo-motonautico;

e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

f) effettuare interventi di modificazione o demolizione di edifici od opere, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

2. In tutte le aree istituite ad Area attrezzata è consentito:

a) l'esercizio dell'attività estrattiva nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 come modificata dalle leggi regionali 18 febbraio 1990, n. 6, 13 marzo 1981, n. 9 e 12 agosto 1981, n. 30: i progetti di escavazione devono comunque prevedere interventi di ripristino finalizzati al recupero a fini ricreativi delle aree degradate ed alla valorizzazione delle zone di interesse naturalistico;

b) effettuare gli interventi tecnici di cui alla L.R. 36/1989;

c) svolgere l'attività agricola e forestale e le attività di manutenzione del territorio;

d) effettuare interventi edilizi che siano compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 15, con particolare riferimento alle attrezzature per la fruizione pubblica;

e) effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali, interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendano necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumità delle persone. Tali interventi devono comunque essere eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e devono essere autorizzati ai sensi della legge 431/1985: in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui al comma 1, lettera f) del presente articolo.

3. Fino alla approvazione dei piani di assestamento di cui all'articolo 15, comma 9, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della L.R. 57/1979.

4. Dalla data di approvazione degli strumenti di pianificazione previsti all'articolo 15, le attività e gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi.

5. La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte previo parere dell'Ente di gestione».

#### Art. 10.

1. L'articolo 12 della L.R. 28/1990, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 - *Norme di tutela per le Zone di salvaguardia*

1. Nelle aree istituite a Zona di salvaguardia con la presente legge, in quanto aree di raccordo tra le Riserve naturali e le Aree attrezzate ed in quanto aree a regime di tutela urbanistica e territoriale, si applicano le previsioni del Piano d'area di cui all'articolo 15.

2. Fino all'approvazione del Piano d'area gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi sono sottoposti a preventiva autorizzazione ai sensi della legge 431/1985.

3. In tutte le aree istituite a Zona di salvaguardia è consentito:

a) esercitare l'attività venatoria;

b) svolgere l'attività agricola e forestale e le attività di manutenzione del territorio;

c) effettuare interventi edilizi;

d) esercitare l'attività estrattiva nel rispetto delle norme di cui alla L.R. 69/1978;

e) effettuare, nel rispetto delle vigenti normative nazionali, gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendono necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumità delle persone.

4. Fino alla approvazione dei piani di assestamento di cui all'articolo 15, comma 9, i tagli boschivi sono regolati in base alle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale in vigore.

5. Dalla data di approvazione degli strumenti di pianificazione previsti all'articolo 15, le attività e gli interventi di cui al comma 3 sono consentiti esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi.

6. La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte previo parere dell'Ente di gestione».

#### Art. 11.

1. L'articolo 13 della L.R. 28/1990, è sostituito dal seguente:  
«Art. 13 - *Sanzioni*

1. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.

2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b) ed all'articolo 11, comma 1, lettera a) si applicano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di caccia e di pesca.

3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c), d), e), e g) e comma 2, lettere a) e c) ed all'articolo 11, comma 1, lettere b), c), d) ed e) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.

4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere f) e h) ed all'articolo 11, comma 1, lettera f) comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

5. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 10, comma 4 ed all'articolo 11, comma 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 5 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

6. Le violazioni alla limitazione di cui all'articolo 12, comma 2 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 10 milioni.

7. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1989, n. 689.

9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione».

#### Art. 12.

1. L'articolo 14 della L.R. 28/1990, è sostituito dal seguente:  
«Art. 14 - *Sorveglianza*

1. La sorveglianza del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po è affidata:

a) al personale di vigilanza degli Enti di cui all'articolo 5, comma 2;

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca;

c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa apposita convenzione stipulata con gli Enti di gestione.

2. La sorveglianza del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po è esercitata, altresì, dal Corpo Forestale dello Stato nei limiti di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

#### Art. 13.

1. L'articolo 15 della L.R. 28/1990, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 - *Strumenti di pianificazione territoriale*

1. Il Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po è regolato dal Piano d'area e dagli strumenti di pianificazione specifica e secondo le articolazioni di cui al presente articolo.

2. Il Piano d'area, predisposto per tutto il territorio protetto, costituisce a tutti gli effetti stralcio del Piano Territoriale Regionale ed ha effetto di Piano paesistico ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, come modificata dalle leggi regionali 10 novembre 1994, n. 45 e 5 gennaio 1995, n. 3 ed è formato ed approvato secondo le procedure di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, come modificato dall'articolo 7 della L.R. 36/1992.

3. Il Piano d'area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po è documento unitario di pianificazione territoriale e può essere approvato per tratti secondo le articolazioni territoriali di cui all'articolo 5, comma 1.

4. Il Piano d'area è formato sulla base degli elementi e degli indirizzi contenuti negli elaborati predisposti per la formazione del Progetto Territoriale Operativo di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 145-6552 dell'8 maggio 1986: parte integrante del Piano d'area è un Piano settoriale, redatto a norma delle vigenti leggi nazionali e regionali, contenente gli indirizzi per la regimazione delle acque e per la sistemazione delle sponde.

5. L'Ente di gestione territorialmente competente adotta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano d'area e provvede alla trasmissione dello stesso agli Enti territoriali interessati, per la pubblicazione mediante notizia sui rispettivi Albi Pretori, e a dare notizia dell'avvenuta adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

6. Entro novanta giorni chiunque lo ritenga opportuno può far pervenire le proprie osservazioni all'Ente adottante.

7. L'Ente adottante, nei successivi novanta giorni, esamina le osservazioni, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano d'area definitivo. Trascorsi i termini temporali previsti per l'adozione e per l'esame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione inadempiente.

8. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano d'area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.

9. Le indicazioni contenute nel Piano d'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del Piano medesimo, che sostituisce la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.

10. Il territorio del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po, per le porzioni di interesse forestale, è soggetto a Piani di assetto forestale di cui all'articolo 24 della L.R. 12/1990.

11. Le aree istituite con la presente legge a Riserva naturale o Area attrezzata sono oggetto di apposito Piano naturalistico di cui all'articolo 25 della L.R. 12/1990.

12. Il Piano d'area individua le opere e gli interventi per i quali è richiesto il parere dell'Ente di gestione competente: tale parere è obbligatorio.

13. Qualora gli strumenti di pianificazione di cui al presente articolo prevedano il ricorso a strumenti attuativi di cui all'articolo 32 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a rapporti convenzionali che regolino l'assetto definitivo delle aree soggette ad attività estrattive, nelle more di approvazione degli strumenti attuativi, le attività estrattive, comunque finalizzate al recupero ambientale, sono consentite nel rispetto delle altre previsioni contenute negli strumenti di pianificazione in base ad autorizzazioni temporanee limitate al rinnovo ed ampliamento delle aree di cava in atto; le autorizzazioni hanno efficacia di ventiquattro mesi dalla data del rilascio e non sono rinnovabili».

#### Art. 14.

1. Il Parco naturale della Rocca di Cavour istituito con la legge regionale 16 maggio 1980, n. 48, è riclassificato come Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour.

2. Il titolo della L.R. 48/1980 è sostituito dal seguente: «Istituzione della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour» e nella stessa legge ovunque ricorrono le espressioni: «Parco naturale della Rocca di Cavour» e «Parco naturale» queste sono rispettivamente sostituite da: «Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour» e da «Riserva naturale speciale».

#### Art. 15.

1. L'articolo 5 della L.R. 48/1980, è sostituito dal seguente:

##### «Art. 5 - Gestione

1. Le funzioni gestionali della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour sono esercitate dall'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto cuneese di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28.

2. L'Ente di cui al comma 1 provvede agli oneri derivanti dalla gestione della Riserva naturale speciale con lo stanziamento di cui al capitolo 15315 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e di cui ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi finanziari successivi».

#### Art. 16.

1. L'articolo 6 della L.R. 48/1980, è sostituito dal seguente:

##### «Art. 6 - Personale

1. Per l'espletamento delle funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, l'Ente a cui è affidata la gestione della Riserva naturale speciale si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica approvata con legge regionale.

2. Il personale in servizio presso la Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito all'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto cuneese; a tal fine, la pianta organica dell'Ente è integrata dalle due unità di V qualifica funzionale in servizio».

#### Art. 17.

1. L'articolo 8 della L.R. 48/1980, è sostituito dal seguente:

##### «Art. 8 - Vincoli e permessi

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour oltre al rispetto delle leggi regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è vietato:

- a) aprire e coltivare cave;
- b) esercitare l'attività venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 come modificata dalle leggi regionali 21 luglio 1992, n. 36 e 22 febbraio 1993, n. 6;
- c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
- d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;
- e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
- f) asportare rocce o minerali;
- g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione dell'attività agricola e forestale e della fruibilità della Riserva naturale speciale;
- h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi;
- i) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada.

2. Su tutto il territorio della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour è concesso ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso alle finalità di cui all'articolo 3.

3. Fino all'approvazione del Piano naturalistico di cui al comma 4, ogni intervento di modificazione dello stato dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, è sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.

4. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale ed alla manutenzione ed utilizzazione delle aree boschive sono previste dal Piano di assetto forestale e dal Piano naturalistico, di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. Il Piano naturalistico contiene anche norme relative all'edificabilità ed all'uso del suolo; tali norme sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi degli strumenti urbanistici comunali.

5. Fino all'approvazione dei Piani di cui al comma 4, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57».

## Art. 18.

1. L'articolo 9 della L.R. 48/1980, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 è sostituito dal seguente:

## «Art. 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.

2. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 8, comma 1, letterab) comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d), e), f) ed i) comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.

4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g) ed h) ed alle limitazioni di cui ai commi 2 e 3, comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.

5. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 8, comma 5, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 5 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

6. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4 e 5 comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione».

## Art. 19.

1. L'articolo 10 della L.R. 48/1980, è sostituito dal seguente:

## «Art. 10 - Sorveglianza

1. La sorveglianza della Riserva naturale speciale della Rocca di Cavour è affidata:

a) al personale di vigilanza previsto nella pianta organica dell'Ente a cui è affidata la gestione della Riserva;

b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale ed alle guardie di caccia e pesca;

c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.

2. La sorveglianza della Riserva naturale è esercitata, altresì, dal Corpo Forestale dello Stato nei limiti di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

## Art. 20.

1. L'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 50, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1989, n. 28, è sostituito dal seguente:

## «Art. 5 - Gestione

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto vercellese ed alessandrino».

## Art. 21.

1. L'articolo 8 della L.R. 50/1987, come modificato dall'articolo 2 della L.R. 28/1989 è sostituito dal seguente:

## «Art. 8 - Personale

1. Per l'espletamento delle funzioni di direzione e di amministrazione di cui all'articolo 5, l'Ente a cui è affidata la gestione della Riserva naturale speciale del Torrente Orba si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica approvata con legge regionale».

## Art. 22.

1. L'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 18 è sostituito dal seguente:

## «Art. 1 - Finalità

1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione dell'Area attrezzata Le Vallere».

## Art. 23.

1. L'articolo 2 della L.R. 18/1987, è sostituito dal seguente:

## «Art. 2 - Accesso all'Area attrezzata

1. L'accesso e la circolazione pedonale e ciclabile del pubblico e l'utilizzo delle strutture disponibili sono consentiti tutti i giorni dagli ingressi aperti al pubblico, secondo gli orari stagionali e gli itinerari stabiliti con deliberazione dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto torinese.

2. L'accesso dei mezzi a motore è limitato esclusivamente alle aree di parcheggio fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e di vigilanza.

3. L'accesso nelle ore, nei luoghi e dagli ingressi non consentiti in base alle previsioni della deliberazione di cui al comma 1 e le violazioni alla norma di cui al comma 2, comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000».

## Art. 24.

1. L'articolo 10 della L.R. 18/1987, è sostituito dal seguente:

## «Art. 10 - Deroghe

1. L'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto torinese può concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, tecnici e connessi alle funzioni di vigilanza, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi e Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative e temporanee.

2. Le autorizzazioni in deroga devono essere esibite, a richiesta, al personale di vigilanza.

3. Il personale dell'Ente di gestione può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio direttivo».

## Art. 25.

1. L'articolo 11 della L.R. 18/1987, è sostituito dal seguente:

## «Art. 11 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza di cui all'articolo 14 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28».

## Art. 26.

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 35 sono aggiunte le seguenti:

«p) Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Pian del Re-Casalgrasso;

q) Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Casalgrasso-Crescentino;

r) Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Crescentino-confine Piemonte-Lombardia».

2. Dopo la lettera o), del comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 12/1990 sono aggiunte le seguenti:

«p1) All'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della L.R. 28/1990;

q1) All'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) della L.R. 28/1990;

r1) All'Ente di diritto pubblico di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) della L.R. 28/1990».

## Art. 27.

1. Il comma 5 dell'articolo 9 della L.R. 12/1990 è sostituito dal seguente:

«5. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Pian del Re-Casalgrasso è così composto:

a) cinque membri nominati, con voto limitato, dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni di: Barge, Cardè, Casalgrasso, Crissolo, Faule, Gambasca, Lombriasco, Martiniana Po, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pancalieri, Revello, Rifreddo, Saluzzo, Sanfront, Villafranca Piemonte;

b) un rappresentante del Comune di Cavour;

c) tre rappresentanti della Provincia di Cuneo, di cui uno espresso dalla minoranza;

d) quattro membri nominati dalla Provincia di Cuneo, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;

e) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della L.R. 12/1990 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Casalgrasso-Crescentino è così composto:

a) sei membri nominati, con voto limitato, dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Beinasco, Brandizzo, Bruino, Brusasco, Carignano, Carmagnola, Casalgrasso, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cigliano, Crescentino, Gassino Torinese, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Mazzè, Moncalieri, Monteu da Po, Nichelino, Orbassano, Rivalta di Torino, Rondissone, Saluggia, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Po, Settimo Torinese, Torino, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Villareggia, Villastellone;

b) tre rappresentanti della Provincia di Torino, di cui uno espresso dalla minoranza;

c) quattro membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;

d) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza.

5-ter. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Crescentino-confine Piemonte-Lombardia è così composto:

a) cinque membri nominati, con voto limitato, dalla Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Alluvioni Cambiò, Bassignana, Bozzole, Camino, Casale Monferrato, Coniolo, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Moncestino, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontestura, Trino, Valenza, Valmacca, Verrua Savoia;

b) un rappresentante nominato d'intesa tra i Comuni di Bosco Marengo, Casalecermelli e Predosa;

c) un rappresentante della Provincia di Vercelli e due rappresentanti della Provincia di Alessandria;

d) quattro membri nominati dalla Provincia di Alessandria, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;

e) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza».

## Art. 28.

1. I componenti dei Consigli direttivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. 28/1990, come modificato dalla presente legge, sono nominati entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'avvenuto insediamento dei Consigli direttivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. 28/1990, come modificato dalla presente legge, le funzioni gestionali dei tre Tratti del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po sono svolte dai Consigli direttivi in carica all'entrata in vigore della presente legge per le competenze attualmente esercitate.

3. I membri dei Consigli direttivi durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento e possono essere rinominati ai sensi dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20.

4. Fino all'approvazione delle norme di utilizzo e fruizione del Parco naturale della Fascia fluviale del Po, nell'Area attrezzata Le Vallere, si applicano le norme di cui alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 12 «Norme per l'utilizzo e la fruizione dell'Area attrezzata Le Vallere».

## Art. 29.

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 28 agosto 1979, n. 51 «Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Valenza», come modificata dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15;

b) l'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48 «Istituzione del Parco naturale della Rocca di Cavour»;

c) la legge regionale 9 dicembre 1982, n. 37 «Istituzione dell'Area attrezzata Le Vallere» come modificata dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15;

d) la legge regionale 28 febbraio 1984, n. 13 «Modificazione alla legge regionale 28 agosto 1979, n. 51 «Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Valenza»;

e) la legge regionale 30 marzo 1987, n. 19 «Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale della Garzaia di Valenza»;

f) l'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1989, n. 28;

g) il comma 7 dell'articolo 7 ed il comma 19 dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 «Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparato, Zone di salvaguardia)»;

h) agli articoli 6, 7 e 19 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 «Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po»;

i) la legge regionale 19 dicembre 1991, n. 62 «Modificazione alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 «Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione»;

l) le lettere c) e d) del comma 4 ed il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 «Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394»;

m) la legge regionale 3 giugno 1993, n. 22 «Modificazione della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 «Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po - Istituzione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

BRIZIO

(Omissis).

95R0750

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 30.

**Fondo di garanzia e credito agevolato per le piccole e medie imprese.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### TITOLO I

**ISTITUZIONE PRESSO LA FIRA DI UN FONDO DI GARANZIA E DI CREDITO AGEVOLATO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI.**

Art. 1.

*Finalità*

È istituito un fondo speciale destinato a prestazioni di garanzia ed alla costituzione di provvista per credito agevolato alle piccole e medie imprese commerciali.

Art. 2.

*Dotazione finanziaria*

La dotazione finanziaria del fondo di cui al precedente art. 1 è stabilita, per l'anno 1995, in lire 3 miliardi che verrà trasferita alla FIRA con delibera di Giunta Regionale.

Art. 3.

*Gestione*

Il fondo è gestito dalla FIRA (Finanziaria Regionale Abruzzese) nel rispetto delle disposizioni generali contenute nella presente legge.

Gli interventi previsti dalla presente legge possono essere effettuati dalla FIRA, direttamente o mediante apposite convenzioni da stipularsi con il sistema bancario e/o con le cooperative di garanzia di commercianti che hanno i requisiti previsti dalla L.R. n. 36/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Il soggetto convenzionato utilizza il fondo previsto nel precedente art. 1 per interventi a favore:

a) delle imprese commerciali al dettaglio, con un numero di dipendenti non superiore a 15 unità, dei pubblici esercizi, degli stabilimenti balneari, degli ambulanti e dei rappresentanti di commercio aventi residenza o sede legale in Abruzzo;

b) delle cooperative e loro consorzi, dei gruppi di acquisto collettivi aventi fini di mutualità tra gli associati con o senza la partecipazione dei produttori agricoli ed operatori turistici, e di qualsiasi forma societaria, costituita tra imprese commerciali al dettaglio, per la gestione in comune di punti di vendita e delle imprese o aziende radiotelevisive.

Sono esclusi dai contributi previsti dal titolo I della presente legge, le imprese esercenti il commercio all'ingrosso, le farmacie, gli alberghi e similari, gli spacci di alimenti e bevande operanti all'interno di associazioni o Enti pubblici e privati, nonché le ditte che esercitano prevalentemente attività artigiane.

Art. 4.

*Iniziative ammesse a contributo*

Le iniziative, da realizzare in Abruzzo, ammesse alle agevolazioni, per i soggetti di cui al precedente art. 3, sono:

1) la ristrutturazione e l'ampliamento dei locali adibiti alla vendita o deposito, nonché dei locali annessi adibiti a servizi necessari o complementari, per lo svolgimento dell'attività commerciale;

2) l'acquisto di macchinari, attrezzature ed arredi necessari per l'espletamento dell'attività nonché automezzi, nuovi o usati, adibiti esclusivamente a trasporti merci;

3) l'acquisto di scorte nel limite del 20% dell'ammontare dell'investimento.

Art. 5.

*Criteri di priorità*

Le agevolazioni previste dalla presente legge vengono concesse secondo i seguenti criteri di priorità:

a) agli operatori balneari che hanno subito danni da mareggiate nel corso degli anni 1993, 1994 e 1995;

b) ai soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 3;

c) alle imprese commerciali al dettaglio che trattano prevalentemente le tabelle merceologiche di largo e generale consumo.

Nell'ambito della stessa categoria di soggetti si tiene conto della data di presentazione della domanda.

Art. 6.

*Rapporti gestionali*

La FIRA deve presentare alla Giunta Regionale, entro il 30 gennaio di ogni anno, un rapporto previsionale circa l'utilizzo del fondo di cui al precedente articolo 2 ed una relazione consuntiva sull'attività realizzata nell'anno precedente.

Nel primo anno di attuazione della presente legge, il rapporto previsionale, di cui al precedente comma, deve essere presentato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 7.

*Spese di gestione*

Per la copertura delle spese di gestione e di attuazione della presente legge, è riservata alla FIRA una quota del 2% (due per cento) delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione.

Art. 8.

*Disponibilità*

L'ammontare totale di cui al precedente art. 2, detratto del 2% (due per cento) di cui al precedente art. 7, è così ripartito:

a) i due terzi sono utilizzati per l'acquisto di titoli con finalità di costituzione di un fondo di garanzia;

b) un terzo, più l'ammontare degli interessi che matureranno dall'acquisto dei titoli stessi devono essere destinati alla riduzione del costo delle operazioni di credito agevolato.

Art. 9.

*Modalità operative*

Le modalità di dettaglio per l'operatività del fondo stesso, sono predisposte e divulgate dalla FIRA entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

*Indicazioni di indirizzo relative al credito agevolato*

Il limite massimo di abbattimento del tasso, nell'ambito dell'intervento relativo al credito, è pari al 4% (quattro per cento) annuo.

La durata del finanziamento è di 5 (cinque) anni, con l'aggiunta di un anno di preammortamento.

Il rimborso deve avvenire in rate semestrali posticipate.

L'importo finanziabile a tasso agevolato, che non può superare il 70% della spesa complessiva per le iniziative ammissibili, deve essere compreso tra 100 milioni e 250 milioni per i soggetti di cui al punto a) e tra 100 milioni e 500 milioni per i soggetti di cui al punto b) dell'art. 3.

Sono finanziabili a tasso agevolato, entro i limiti della disponibilità, i prestiti concessi, dopo l'entrata in vigore della presente legge.

## TITOLO II

### CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE COOPERATIVE DI GARANZIA DEI COMMERCianti PER LA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE E CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER PRESTITI AI COMMERCianti GARANTITI DALLE COOPERATIVE STESSE.

#### Art. 11.

##### *Contributi e ripartizione*

Alle Cooperative di garanzia dei commercianti, che hanno usufruito della concessione dei benefici di cui alla L.R. n. 49/81 e successive modifiche, la Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di lire 1 miliardo, per l'aumento del patrimonio sociale, e un contributo di lire 1 miliardo in conto interessi per prestiti garantiti dalle Cooperative stesse a favore dei commercianti e relativi a spese dell'azienda.

I contributi di cui al comma precedente vanno ripartiti, tra le diverse Cooperative, per il 50% in proporzione al numero dei soci risultanti alla data del 31 dicembre 1994 e per il 50% in proporzione alla somma dei contributi concessi dalla Regione in base alla L.R. n. 49/81 e successive modifiche.

I contributi sono concessi e liquidati dalla Giunta Regionale.

Gli interessi cui contributi sono utilizzati per le spese di gestione.

#### Art. 12.

##### *Importo finanziabile, abbattimento del tasso e durata del finanziamento*

L'importo massimo finanziabile a tasso agevolato, che non può superare il 70% della spesa complessiva, deve essere inferiore a 100 milioni per ciascun soggetto.

L'abbattimento del tasso a carico del contributo regionale deve essere compreso tra l'1% ed il 3%.

La durata massima del finanziamento è di anni 5 (cinque).

Sono finanziabili a tasso agevolato, entro i limiti della presente disponibilità, i prestiti concessi, dopo l'entrata in vigore della legge.

Il contributo in conto interessi non utilizzato entro il 1996 dovrà essere riconsegnato alla Regione.

#### Art. 13.

##### *Cumulabilità*

Il contributo in conto interessi previsto nella presente legge non è cumulabile con altri contributi concessi dalla Regione, dallo Stato, dalla CEE o da altri Enti Pubblici per le medesime iniziative.

#### Art. 14.

##### *Norma finanziaria*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 5.000.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in c/capitale quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995, è istituito ed iscritto (nel Sett. 23, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 10) il Cap. 232441 denominato «Fondo di garanzia e credito agevolato per le piccole e medie imprese commerciali» con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 5.000.000.000.

#### Art. 15.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 aprile 1995.

DEL COLLE

95R0950

### LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 31.

#### **Rifinanziamento della L.R. 11 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, concernente: interventi a favore dei pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi e delle provvidenze previste dalla legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1 così come modificata e integrata con LL.RR. 8 gennaio 1983, n. 1 e 2 settembre 1993, n. 41 concernente: «Interventi a favore dei pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare», è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 250.000.000. Tali interventi sono disposti anche a fronte di eventi calamitosi verificatisi in anni precedenti e per i quali sono state inoltrate, ai sensi della L.R. 1/1984, regolari istanze di contributo non ancora concesso.

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 250.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 con quota parte della partita n. 5 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1995 lo stanziamento iscritto al cap. 72431 (Contributi a favore dei pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare) è incrementato di lire 250.000.000 in termini di sola competenza.

#### Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 aprile 1995.

DEL COLLE

95R0951

## LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 32.

**Norme per l'attuazione dei programmi operativi che usufruiscono del sostegno comunitario e misure dirette a favorire il pronto impiego delle relative risorse.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### TITOLO I FINALITÀ

#### Art. 1.

*Modalità, accesso e snellimento*

1. La presente legge disciplina le modalità di attuazione e di accesso ai benefici dei Programmi Operativi Abruzzo di cui al Regolamento Comunitario 2081/93 e successivi. Essa detta altresì norme per accelerare l'impiego dei fondi e per lo snellimento di procedure in materia di opere pubbliche o di pubblico interesse.

### TITOLO II QUADRO DI SOSTEGNO E PROGRAMMI OPERATIVI COMUNITARI

#### Art. 2.

*Programmi Operativi Abruzzo*

1. I Programmi Operativi, oltre a fissare gli obiettivi di sviluppo socio-economico e gli intenti infrastrutturali, determinano anche denti aspetti:

- soggetti abilitati;
- soggetti attuatori;
- beneficiari;

descrizioni tecniche delle misure e relative priorità generali di intervento;

- localizzazione territoriale;
- articolazione temporale della spesa;
- ammontare delle risorse per ciascuna misura;
- regime di aiuto e/o di cofinanziamento.

2. I programmi Operativi approvati dalla Commissione dell'Unione Europea sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e della loro adozione è data notizia sulla stampa quotidiana regionale.

#### Art. 3.

*Attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno e dei Programmi Operativi*

1. Nell'ambito delle attività di partecipazione con lo Stato Membro e con la Commissione U.E., la Giunta Regionale provvede all'attuazione dei Programmi Operativi nel rispetto delle specifiche procedure comunitarie e, in quanto applicabili, di quelle di cui al Cap. IV del Quadro Comunitario di Sostegno Italia 1994/99, approvato con Decisione (94/629/CE) della Commissione Europea in data 29 luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 250/21 del 26 settembre 1994, ed eventuali successive modificazioni.

#### Art. 4.

*Provvedimenti attuativi*

1. La Giunta Regionale, nei 30 gg. successivi alla data di ricevimento della Comunicazione dell'intervenuta approvazione dei Programmi Operativi da parte della Commissione della U.E., individua i Settori competenti alla ricezione delle istanze, all'istruttoria per l'ammissione, al finanziamento ed alla successiva gestione degli interventi finanziati. Inoltre, su proposta del Settore Agricoltura per il FEOGA, del Settore Formazione professionale per il FSE e di ciascun Settore individuato come competente per il FERS, assume i provvedimenti attuativi con i quali sono stabiliti:

a) i termini di presentazione delle domande di accesso ai benefici;

b) le modalità di presentazione delle domande e la definizione della documentazione a corredo;

c) i criteri di ammissibilità e di finanziamento, nonché, ove opportuno, di ripartizione territoriale delle risorse;

d) i criteri per l'attribuzione delle priorità di ammissione al finanziamento individuate sulla base delle indicazioni contenute nei Programmi Operativi.

Sui detti provvedimenti la Giunta Regionale provvede a sentire la Commissione Consiliare per i Progetti Speciali che esprime parere entro 15 gg. dal ricevimento della relativa richiesta. Scaduto tale termine la Giunta procede dando atto di aver tempestivamente interessato la Commissione Consiliare.

2. Le eventuali modificazioni dei provvedimenti attuativi dei Programmi Operativi sono approvate con la procedura di cui ai precedenti commi.

3. I provvedimenti di cui al presente articolo e le eventuali successive modificazioni sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e di tale pubblicazione ne è data notizia sulla stampa quotidiana regionale.

#### Art. 5.

*Presentazione delle istanze*

1. Le domande di accesso ai benefici di cui ai Programmi Operativi sono presentate dagli aventi titolo direttamente ai Settori competenti per materia, così come individuati ai sensi del primo comma dell'art. 4 della presente legge.

2. Le istanze, munite della distinta della documentazione trasmessa, sono redatte secondo quanto previsti dall'art. 4, primo comma, punto b).

3. Le domande dei soggetti pubblici sono inoltrate ai Settori competenti esclusivamente con schede progettuali riepilogative dell'intervento ed il cui fac-simile è predisposto dalla Giunta regionale.

4. Per il programma relativo all'obiettivo 1 per il triennio 1994/1996, la presentazione delle istanze è fissata in almeno due scadenze diversificate rispettivamente per l'utilizzo delle risorse relative al biennio 1994-95 e nell'anno 1996.

#### Art. 6.

*Procedure per l'ammissione*

1. I Settori competenti, ai sensi del precedente art. 4, ricevono ai fini della presente legge le istanze di ammissione.

2. Il Coordinatore di Settore o in sua assenza il Dirigente di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica, assegna a ciascun Servizio le istanze pervenute; ove per singole fattispecie sussistano incertezze o difficoltà di attribuzione l'assegnazione è disposta in via definitiva dalla Conferenza dei Dirigenti del medesimo Settore.

3. Per la finalità di cui al precedente comma alla Conferenza dei Dirigenti di Servizio di cui all'art. 25 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58, partecipa in caso di assenza o impedimento del rispettivo Dirigente di Servizio, il Dirigente di Ufficio con maggiore anzianità.

4. Nella predetta Conferenza, ove si proceda a votazione, prevale, in caso di parità, il voto del Coordinatore.

5. Il Dirigente di ciascun Servizio, in base alle risultanze istruttorie, predispone le proposte di deliberazione contenenti l'individuazione delle istanze finanziate, di quelle ammesse ma non finanziate e, con sintetica motivazione, di quelle non ammesse.

6. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La pubblicazione ha valore di comunicazione agli interessati e di essa è data notizia sulla stampa quotidiana regionale.

#### Art. 7.

##### *Procedure per l'assegnazione dei finanziamenti, vigilanza, collaudo e decadenza*

1. I Servizi competenti per materia, provvedono, secondo le modalità di cui all'allegato A, agli atti e adempimenti necessari alla liquidazione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi, nel rispetto delle norme comunitarie nazionali e regionali.

2. Allorché nella fase istruttoria emergano voci di spesa non riconoscibili o non giustificabili, in parte o per intero, nell'ambito del finanziamento richiesto, il Servizio, ferma restando la funzionalità complessiva del progetto, riduce del corrispondente ammontare l'entità del finanziamento.

3. Ove sia posto un limite massimo di costo per intervento e l'istanza progettuale preveda un importo totale superiore, esso potrà comunque essere finanziato sempreché il proponente espressamente assuma in proprio l'onere per la somma eccedente.

4. Con riferimento esclusivo all'ultimo provvedimento di attribuzione delle risorse, per ciascuna misura, sono finanziabili anche proposte di intervento parzialmente rientranti nella disponibilità finanziaria residua, purché il richiedente, a pena di decadenza e con dichiarazione a firma autenticata, nel termine perentorio di 15 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli uffici regionali, assuma a suo carico l'integrazione della copertura finanziaria.

5. Nel caso in cui l'esecuzione del progetto finanziato non risulti avviata entro il termine di 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il beneficiario decade di diritto dal finanziamento. Per gli Enti Pubblici è ammessa una sola proroga, per il massimo di 60 gg. motivatamente richiesta entro il suddetto termine.

6. Ai fini del corretto impiego delle risorse afferenti agli interventi finanziati in favore di soggetti privati il cui investimento complessivo è maggiore di 500 milioni e il contributo pubblico supera i 300 milioni, il Servizio competente si avvale anche dell'istituto del «collaudo in corso d'opera». Il Settore LL.PP. e Politica della Casa Servizio Tecnico propone l'atto di nomina dei collaudatori ai sensi della L.R. 62/76 entro 60 gg. dal provvedimento di finanziamento dell'intervento; per gli interventi il cui finanziamento complessivo è inferiore a 500 milioni e il contributo pubblico non supera i 300 milioni, il Direttore dei Lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione.

7. Per gli interventi finanziati in favore di enti pubblici si applicano in quanto al collaudo le disposizioni di cui al successivo art. 12 fermo restando che ove necessario la Giunta Regionale può avvalersi delle strutture tecniche regionali decentrate.

8. Ove i finanziamenti siano diretti ad iniziative non riconducibili alle fattispecie di cui alla L.R. 62/76, la Giunta Regionale nomina esperti qualificati che dotati del titolo professionale pertinente alla tipologia dell'iniziativa da sottoporre a verifica, dimostrino con apposito curriculum la necessaria esperienza in materia. Tali esperti sono preferibilmente individuati tra i docenti universitari, tra i professionisti iscritti al rispettivo Albo professionale che abbiano almeno 10 anni di esercizio della libera professione e tra i dirigenti di azienda con almeno 10 anni di comprovata esperienza; nel provvedimento di nomina sono esplicitate le direttive e le modalità per l'espletamento dell'incarico.

9. Le norme contenute nei precedenti commi 6, 7 e 8 si applicano per quanto compatibili anche agli altri programmi comunitari in corso di attuazione.

#### Art. 8.

##### *Progetti strategici, finalizzati e di interesse regionale*

1. L'attuazione dei Progetti Strategici, finalizzati e di interesse regionale, per i quali non si preveda un procedimento concorsuale per l'assegnazione dei finanziamenti, non è subordinata alle fasi di presentazione della domanda, di ammissione e di valutazione, restando la stessa regolata da specifiche procedure attuative.

2. Le procedure di cui al comma 1, incoerenza con le previsioni dei programmi operativi, sono fissate per ciascuna iniziativa dalla Giunta regionale che provvede a determinare i tempi, le modalità e le strutture regionali, competenti per la formazione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi, ivi compresa la definizione dei soggetti attuatori, la disciplina e la gestione dei rapporti con i suddetti soggetti.

3. Ai fini dell'attuazione dei progetti di cui al comma 10, la Giunta regionale è tenuta ad evitare che i soggetti attuatori abbiano rapporti di progettazione, consulenza o realizzazione delle opere con persone giuridiche private che abbiano parte o cointeressenze nei predetti soggetti.

4. L'erogazione dei regimi di aiuto da parte dei soggetti attuatori dovrà comunque avvenire con procedure concorsuali pubbliche.

#### Art. 9.

##### *Fondo Sociale Europeo*

1. Le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di accesso ai benefici del Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) sono regolate dalle leggi vigenti per la specifica materia e dalle apposite direttive fissate dal Consiglio regionale nell'ambito dei Piani pluriennali e annuale per la formazione professionale.

#### TITOLO III

#### SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

#### Art. 10.

##### *Precedenza - Conferenza di Servizi*

1. Gli Uffici e gli Organi regionali preposti al rilascio di autorizzazioni, pareri, nullaosta, istruiscono le pratiche di cui alla presente legge con priorità rispetto ad ogni altra e adottano i relativi provvedimenti entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Ai fini dell'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati, necessari per la cantierabilità dei progetti strategici o di interesse regionale, il Presidente della Giunta può convocare apposite Conferenze di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e promuovere accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; analogamente possono operare le Amministrazioni pubbliche precedenti per le loro proposte progettuali.

#### Art. 11.

##### *Parere del C.R.T.A.*

1. Per gli interventi di cui alla presente legge il parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo Sez. Lavori Pubblici previsto dalla L.R. 28 agosto 1976, n. 43, deve essere reso entro 45 gg. dalla richiesta ed è prescritto esclusivamente per quelli di importo superiore a 3 miliardi.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma, si prescinde dal parere.

3. La presente norma si applica altresì ai progetti compresi nei piani triennali per l'Ambiente, ai progetti ex legge 64/86 e a quelli di cui al Titolo VI della L.R. 26 novembre 1986, n. 70, per i quali i relativi finanziamenti non siano ancora stati erogati alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 12.

*Certificato di regolare esecuzione - Collaudo*

1. Per le opere pubbliche eseguite dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti pubblici locali il cui importo sia inferiore a 1.000 milioni è ammessa, in base alle leggi vigenti in materia di opere pubbliche, la redazione del certificato di regolare esecuzione; per importi superiori a 1.000 milioni si da luogo al collaudo.

2. In presenza di riserve avanzate dall'impresa è obbligatorio il certificato di collaudo.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo modificano l'art. 1 della L.R. 4 febbraio 1986, n. 6.

4. I collaudatori iscritti all'Albo regionale ai sensi dell'art. 1, lett. a), b), c) della L.R. 62/76 sono retribuiti secondo quanto fissato dalle vigenti norme in materia di competenze professionali; ai dipendenti in servizio nella Regione o in altro Ente pubblico si applica la retribuzione di 1/3 dell'onorario, ai medesimi dipendenti, se in quiescenza, i compensi sono ridotti del 20%.

5. Le retribuzioni per i collaudatori nominati nell'ambito di una Commissione sono uguali per ciascun componente sia se si tratti di tecnico, di esperto qualificato o di amministrativo indipendentemente dalla posizione di pubblico dipendente in servizio o in quiescenza.

6. Le norme di cui al presente articolo si applicano a tutti gli interventi per i quali la Regione ha potestà di nomina dei collaudatori e per quanto compatibili, anche agli altri programmi comunitari in corso di attuazione.

## Art. 13.

*Priorità aree Parchi*

1. Nel procedimento di finanziamento dei Programmi Operativi Comunitari la Giunta regionale tiene conto dell'art. 7 della legge 394/91, fermo restando che la priorità, sino a che non si darà luogo al previsto «piano per il parco», è applicata, nell'ambito delle risorse attribuite, attraverso «misure» o specifiche riserve di risorse che privilegiano la realizzazione di interventi nelle aree dei Parchi.

## Art. 14.

*Applicazione procedure d'urgenza per l'appalto*

1. Le opere di pubblico interesse di cui alla presente legge sono appaltate, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti, con il ricorso, qualora ritenuto necessario, alla procedura d'urgenza di cui al 50 comma dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

2. È esplicitamente richiamata, altresì, la normativa della CEE per l'obbligo di gara per tutte le opere finanziate con fondi comunitari.

## Art. 15.

*Utilizzazione delle somme disponibili e spese generali*

1. Al fine di consentire il rapido completamento dei programmi e dei progetti finanziati ai sensi della presente legge, gli Enti attuatori possono utilizzare esclusivamente per opere migliorative e complementari le somme eventualmente risultanti da economie ivi comprese quelle conseguenti a ribassi d'asta e a variazioni di IVA, dandone comunicazione al competente Servizio Regionale cui è trasmesso il relativo provvedimento di approvazione degli atti tecnici reso debitamente esecutivo.

2. L'ammontare delle spese generali non può comunque superare il 12% forfettario dell'importo dei lavori e forniture; in tale limite sono anche inclusi gli oneri per il collaudo dei lavori.

## Art. 16.

*Coordinamento e monitoraggio*

1. Il coordinamento delle procedure, l'informazione sull'avanzamento delle stesse e sulla progressione della spesa è assicurato per i Programmi Operativi e per tutti gli altri interventi sostenuti dal finanziamento Comunitario, dal Servizio di Gabinetto Ufficio Politiche Comunitarie, fatte salve le specifiche attribuzioni del Responsabile del procedimento ex art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. A tale fine i Settori organizzativi della Giunta provvedono a fornire periodiche e sistematiche informazioni al predetto Servizio secondo le apposite indicazioni dello stesso.

3. I Servizi di Gabinetto e di Bilancio concordano le rispettive attività per la rilevazione contabile afferente l'impiego delle risorse finanziarie, anche fornendo conseguenti specifiche direttive operative ai Settori interessati.

## Art. 17.

*Comitato Intersettoriale per le Politiche di Coesione*

1. Per la predisposizione delle proposte di programmi Operativi e progetti tesi all'impiego di risorse comunitarie, è istituito l'apposito Comitato Intersettoriale per le Politiche di Coesione; tale comitato è così costituito:

Presidente della Giunta o suo delegato, che lo presiede;

Componenti la Giunta di volta in volta interessati per la specifica fattispecie;

Coordinatori dei Settori o loro delegati di volta in volta interessati per la specifica fattispecie;

Dirigente del Servizio di Gabinetto o suo delegato;

Dirigente del Servizio Programmazione o suo delegato;

Dirigente del Servizio Bilancio o suo delegato.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Servizio di Gabinetto Ufficio Politiche Comunitarie, in possesso di qualifica non inferiore all'VII.

3. Il Comitato può essere integrato con consulenti della Regione e con esperti su richiesta del Presidente. Per la partecipazione ai lavori del Comitato non è corrisposto compenso specifico.

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI URBANISTICHE

## Art. 18.

*Estensione*

1. Le finalità di incentivazione di cui alla presente legge sono estese alle strutture di ristorazione (ristoranti, trattorie, trattorie tipiche) e della piccola ricettività, con un massimo di 15 posti letto, anche in deroga ai piani locali, purché in porzioni immobiliari ricomprese in edifici esistenti, o fabbricati rurali abbandonati o comunque non più necessari alla conduzione del fondo.

## Art. 19.

*Compatibilità urbanistica e vincoli*

1. La promessa del finanziamento del progetto, nelle ipotesi di cui all'articolo precedente, costituisce titolo di compatibilità urbanistica riguardo agli strumenti di pianificazione locale sia di livello generale che attuativo, nonché di quelli predisposti a fini di tutela paesaggistica e provoca il superamento di eventuali inibitorie ivi contemplate in ordine alla nuova qualificazione funzionale, ancorché alla stessa concorrano opere interne: comporta, altresì, deroga ai regolamenti d'igiene purché l'altezza media dei locali non sia inferiore a mt. 2,50 e sia comunque accertata la sussistenza di idonei presidi di ventilazione forzata che assicurino adeguata aerazione.

2. È fatta salva, comunque, l'osservanza dei procedimenti in tema di concessione edilizia e/o autorizzazioni e di acquisizione del nulla-osta per la protezione beni ambientali, delle disposizioni di cui alla legge 1089/39 e di quelle dettate dal legislatore nazionale sui parchi-nonché in tema di esercizi pubblici riguardo alle caratteristiche e condizioni ubicazionali.

3. Il finanziamento del progetto comporta imposizione del vincolo assoluto di destinazione per dieci anni; è esclusa, pertanto, diversa utilizzazione ancorché l'attività di ristorazione e di ricettività risulti cessata per qualsiasi ragione.

4. Qualora l'intervento sia previsto in uno o più locali, ricompresi in un più ampio complesso edilizio, sono consentiti la manutenzione ordinaria, la straordinaria, il restauro e/o il risanamento conservativo; se, per contro, le opere riguardino un intero fabbricato, è consentita la ristrutturazione edilizia, purché realizzata con fedele ricostruzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 lett. e) della L.R. 47/90.

5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio in zone rurali deve essere documentato, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che trattasi di edifici abbandonati e/ o non più necessari al servizio del fondo.

6. Conseguita la nuova destinazione d'uso non è consentito supplire agli spazi utilizzati per la finalità di ristorazione e di ricettività con la richiesta di nuove costruzioni ripristinatorie.

7. Per la dotazione delle infrastrutture pertinenziali necessarie all'attività di ristorazione e di ricettività è consentito valersi delle disposizioni contenute nella legge 122/89 e successive modificazioni in materia di parcheggi.

#### TITOLO V NORME FINALI

##### Art. 20.

##### *Leggi regionali precedenti*

1. Ai Programmi Operativi regolati dalla presente legge non si applicano le norme di cui alle LL.RR. 29 maggio 1986, n. 16, art. 1, 26 gennaio 1993, n. 10 e 3 novembre 1993, n. 63.

2. Per i programmi relativi all'impiego di altri fondi derivanti da provvedimenti comunitari continua ad applicarsi il sesto comma dell'art. 1 della L.R. 29 maggio 1986, n. 16.

3. I Programmi di cui ai Regolamenti CEE 1360/78, 866/90, 867/90, 2318/91, restano rispettivamente disciplinati dalle LL.RR. 28 maggio 1982, n. 30, 3 giugno 1982, n. 31, 31 dicembre 1994, n. 106 e 31 luglio 1986, n. 37, come successivamente modificate ed integrate e dai provvedimenti amministrativi esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi i provvedimenti relativi ai programmi «Leader 2».

4. I programmi per la realizzazione di zone industriali ed artigianali, già finanziati o cofinanziati ai sensi del Regolamento CEE 2088/85 sui Programmi Integrati Mediterranei e della decisione CEE (88)594 del 25 marzo 1988, già formalmente approvati dagli organi regionali competenti ed in fase di realizzazione, possono usufruire per il loro completamento, in via prioritaria, delle risorse finanziarie del Programma Operativo Piarifondo FERS-FSE 1994-1996, qualora venga accertata, con deliberazione della Giunta regionale l'indisponibilità dei fondi necessari per il loro completamento.

##### Art. 21.

##### *Abrogazione*

1. Sono abrogate le LL.RR. 24 novembre 1988, n. 92 e 5 settembre 1991, n. 55. Per quest'ultima sono fatti salvi i procedimenti attuativi in corso.

2. È abrogato l'art. 6 della L.R. 6 dicembre 1983, n. 76; dalla data di entrata in vigore della presente legge è pertanto soppressa la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo. È parimenti soppresso ogni riferimento alla stessa Commissione ed al parere di questa, contenuto nella vigente normativa regionale e nelle conseguenti disposizioni di cui al «Regolamento di attuazione delle leggi regionali sulla formazione professionale», approvato con le deliberazioni consiliari nn. 128/3 del 23 dicembre 1989 e 140/5 del 20 marzo 1990.

##### Art. 22.

##### *Spesa*

1. Gli oneri di pertinenza della Regione, conseguenti all'attuazione della presente legge sono valutati per il triennio 1994/96, in L. 80.000.000.000.

Alla spesa, riferita agli anni 1994 e 1995, valutata in L. 54.000.000.000 si provvede:

quanto a L. 30.000.000.000, per il cofinanziamento del FERS, con i fondi conservati a residuo di stanziamento tra le partite contabili del bilancio 1995, sul Cap. 12483 denominato: Attivazione interventi Comunitari ordinari e PIM;

quanto a L. 24.000.000.000, per il cofinanziamento del FEOGA, mediante pari riduzione, per competenza e cassa, allo stanziamento iscritto al Cap. 12483 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

per il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, fino a concorrenza delle disponibilità esistenti sullo stanziamento già iscritto in bilancio al Cap. 51621 del corrente esercizio finanziario.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario è istituito ed iscritto (nel Sett. 1, Tit. 2, Ctg. 4) il Cap. 12494 denominato: «Oneri per il cofinanziamento regionale del Piano globale di sviluppo FEOGA» con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di L. 24.000.000.000.

Per gli anni successivi al 1995 le rispettive leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per ciascun esercizio, ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. 29 dicembre 1977, n. 81.

2. Quanto agli oneri di pertinenza dell'Unione Europea e dello Stato, si provvede per l'anno 1995 con le assegnazioni già iscritte sul bilancio nello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio Capp. dal 12535 al 12540.

3. Per gli esercizi successivi al 1995, l'onere graverà sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci di previsione per la relativa annualità con le risorse che affluiranno in attuazione del Quadro Comunitario di sostegno dagli altri Programmi Operativi Comunitari.

##### Art. 23.

##### *Urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 aprile 1995.

DEL COLLE

(Omissis).

95R0952

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**  
LITOLIBROCARTA  
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonvallazione Occidentale, 10

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30/32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONI  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA S.a.s.  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168/170  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20/23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
EDINFORM S.a.s.  
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA RINASCITA  
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30  
LIBRERIA TERGESTI  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
CARTOLIBRERIA LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99
- LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121
- CARTOLIBRERIA MASSACCESI  
Viale Manzoni, 53/C-D
- LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68/70
- LIBRERIA DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
LIBRERIA IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA ANTICA E MODERNA  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
CARTOLIBRERIA CORRIDONI  
Via Corrdoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15  
NANI LIBRI E CARTE  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Risorgimento, 10  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Deludente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI  
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA ALESSO  
Via Cairi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**

LIBRERIA PIROLA DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

**MARCHE**

◇ **ANCONA**

LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**

LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**

LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**

LA BIBLIOFILA  
Viale De Gasperi, 22

**MOLISE**

◇ **CAMPOBASSO**

CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81/83  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44

**PIEMONTE**

◇ **ALBA**

CASA EDITRICE ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**

LIBRERIA BORELLI  
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**

LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**

CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32

◇ **TORINO**

CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**

LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra

**PUGLIA**

◇ **ALTAMURA**

LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9

LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 178/B

LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI

Via Sparano, 134

LIBRERIA FRATELLI LATERZA

Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**

LIBRERIA PIAZZO

Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**

LIBRERIA VASCIAVEO

Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**

LIBRERIA ANTONIO PATIERNO

Via Dante, 21

◇ **LECCE**

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**

LIBRERIA IL PAPIRO

Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**

LIBRERIA IL GHIGNO

Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**

LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

◇ **ALGERO**

LIBRERIA LOBRANO  
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**

LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**

LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**

LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11

**SICILIA**

◇ **ACIREALE**

CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**

TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**

LIBRERIA PIPITONE  
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**

LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**

LIBRERIA ARLIA  
Via Vittorio Emanuele, 62

LIBRERIA LA PAGLIA

Via Etna, 393

LIBRERIA ESSEGICI

Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**

LIBRERIA BUSCEMI  
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**

LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**

LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villafermosa, 28

LIBRERIA FORENSE

Via Maqueda, 185

LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.

Piazza S. G. Bosco, 3

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Piazza V. E. Orlando, 15/19

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Via Ruggero Settimo, 37

LIBRERIA FLACCOVIO DARIO

Viale Assonja, 70

LIBRERIA SCHOOL SERVICE

Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**

CARTOLIBRERIA GIGLIO

Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**

LIBRERIA DI LORENZO

Via Roma, 258

◇ **TRAPANI**

LIBRERIA LO BUE

Via Cascio Certese, 8

LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA

Corso Italia, 81

**TOSCANA**

◇ **AREZZO**

LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**

LIBRERIA ALFANI

Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO

Via de' Martelli, 22 R  
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -  
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**

NUOVA LIBRERIA S.n.c.  
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**

LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO  
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**

LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45/47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**

LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19

◇ **PISA**

LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**

LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**

LIBRERIA TICCI  
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**

LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

◇ **BOLZANO**

LIBRERIA EUROPA  
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**

LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

◇ **FOLIGNO**

LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**

LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**

LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

◇ **CONEGLIANO**

CARTOLIBRERIA CANOVA  
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**

IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114  
LIBRERIA DRAGHI-RANDI  
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**

CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**

CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31  
LIBRERIA BELLUCCI  
Viale Montenera, 22/A

◇ **VENEZIA**

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin  
LIBRERIA GOLDONI  
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**

LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. <b>385.000</b></li> <li>- semestrale ..... L. <b>211.000</b></li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. <b>72.000</b></li> <li>- semestrale ..... L. <b>49.000</b></li> </ul>
<p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. <b>72.500</b></li> <li>- semestrale ..... L. <b>50.000</b></li> </ul>	<p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. <b>215.500</b></li> <li>- semestrale ..... L. <b>118.000</b></li> </ul>
<p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. <b>216.000</b></li> <li>- semestrale ..... L. <b>120.000</b></li> </ul>	<p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. <b>742.000</b></li> <li>- semestrale ..... L. <b>410.000</b></li> </ul>

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. <b>1.400</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. <b>1.400</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. <b>2.750</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. <b>1.400</b>
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. <b>1.500</b>
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. <b>1.500</b>

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. <b>134.000</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. <b>1.500</b>

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. <b>87.500</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. <b>8.000</b>

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. <b>1.300.000</b>
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. <b>1.500</b>
per ogni 96 pagine successive .....	L. <b>1.500</b>
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. <b>4.000</b>

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. <b>360.000</b>
Abbonamento semestrale .....	L. <b>220.000</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. <b>1.550</b>

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 0 2 0 9 6 \*

L. 2.800